

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres.

Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

- | | |
|---------|--|
| Art. 1 | Finalità e oggetto |
| Art. 2 | Conformazione al PPR |
| Art. 3 | Tavolo tecnico |
| Art. 4 | Conferenza di servizi paesaggistica |
| Art. 5 | Adeguamento al PPR |
| Art. 6 | Parere del MiC |
| Art. 7 | Documentazione tecnica per la conformazione o l'adeguamento al PPR |
| Art. 8 | Altri procedimenti aventi effetto urbanistico |
| Art. 9 | Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore |
| Art. 10 | Coordinamento con la valutazione ambientale strategica |
| Art. 11 | Rinvio |
| Art. 12 | Rinvio dinamico |
| Art. 13 | Entrata in vigore |

ALLEGATO A MODELLO PER LA CONFORMAZIONE

ALLEGATO B MODELLO PER L'ADEGUAMENTO

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 57 quater, comma 6, e dell'articolo 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) disciplina le modalità attuative del procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale (PPR) e a tale fine detta disposizioni procedurali e applicative per:

- a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente riguardante la proposta di conformazione al PPR;
- b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;
- c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;
- d) la verifica di coerenza con il PPR di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle NTA del PPR.

Art. 2
(Conformazione al PPR)

1. Ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 1, della legge regionale 5/2007, la conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione al PPR richiede:

- a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985 secondo i criteri definiti all'allegato 3 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tra il Ministero della Cultura e la Regione di data 26 ottobre 2021, allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 2021, n. 1622 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione;
- d) il recepimento delle misure di salvaguardia e di utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione al PPR:

- a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

- b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
- c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.

3. Nell'ambito della procedura di conformazione di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7 delle NTA del PPR, i soggetti proponenti rappresentano con idonea documentazione le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste all'articolo 55 delle NTA del PPR e del relativo Allegato. Gli esiti delle attività di conformazione condivisi dalla Regione e dagli organi periferici del Ministero della Cultura (MiC) sono recepiti nel PPR con le modalità previste dagli articoli 12 e 55 delle NTA del PPR.

4. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici approvati di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Regione, al Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia, di seguito Segretariato, e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Soprintendenza. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici acquisisce l'esito della verifica di intervenuta conformazione da parte del Segretariato. Il Segretariato comunica alla Regione e al Comune interessato, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, gli esiti della predetta verifica.

5. La positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, dei PCS degli Enti Parco è acquisita dalla Regione dopo la loro approvazione disciplinata dall'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). Il Segretariato comunica alla Regione e all'Ente Parco interessato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione degli atti, gli esiti della predetta verifica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7, delle NTA del PPR.

6. Qualora la verifica di conformazione non sia positiva non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, e dell'articolo 143, comma 4, del decreto legislativo 42/2004.

Art. 3 (Tavolo Tecnico)

1. Ai fini della valutazione delle proposte inerenti gli strumenti urbanistici e i piani di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione proponente attiva almeno un Tavolo Tecnico con la Regione e la Soprintendenza allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta. Al tavolo tecnico sono invitate le strutture regionali interessate per l'approfondimento della documentazione nelle materie di loro competenza. I pareri eventualmente espressi da tali strutture regionali nel corso dei lavori del tavolo tecnico sono allegati dall'ente proponente agli atti della proposta di conformazione.

2. In attuazione dei principi di leale collaborazione, semplificazione, economicità e concentrazione dell'azione amministrativa sulle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici al PPR sono espresse anche eventuali valutazioni urbanistiche.

3. Le comunicazioni all'interno del Tavolo Tecnico si improntano alla massima speditezza ed informalità.

Art. 4
(Conferenza di servizi paesaggistica)

1. La conferenza di servizi disciplinata all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR, di seguito denominata Conferenza di servizi paesaggistica (CSP), è convocata dall'Amministrazione proponente, che la presiede, per la conformazione degli strumenti urbanistici, varianti e piani di cui all'articolo 2, comma 2. La CSP può essere convocata anche presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In attuazione del principio di copianificazione esprimono i propri pareri:
- a) in rappresentanza del MiC, il Segretario regionale del MiC, o suo delegato, che si avvale del supporto tecnico istruttorio della Soprintendenza;
 - b) in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, il dirigente della struttura regionale competente in materia paesaggistica o suo delegato.

3. Alla CSP, oltre all'Amministrazione proponente, alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza, partecipano le altre Pubbliche Amministrazioni ritenute dall'Amministrazione proponente necessarie o interessate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delle NTA del PPR. Le valutazioni espresse da detti soggetti non hanno valenza decisoria nella procedura di conformazione per quanto concerne i beni paesaggistici.

4. Qualora, ai sensi del comma 3, siano interessate più strutture regionali, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. I rappresentanti e i partecipanti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere assistiti da funzionari dei rispettivi uffici.

6. Gli atti e la documentazione tecnica da sottoporre all'esame della CSP sono indicati all'articolo 7 e sono allegati alla nota di convocazione della CSP inoltrata tramite posta elettronica certificata, a cura del soggetto proponente, agli Enti e Amministrazioni che partecipano alla CSP, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della stessa. La documentazione è resa disponibile anche sul server della Regione. Entro quindici giorni dalla ricezione della convocazione le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali.

7. Di ciascuna seduta della CSP viene redatto un verbale a cura dell'Amministrazione proponente che riassume sinteticamente le fasi essenziali della discussione, del percorso decisionale e delle valutazioni dei componenti e dei soggetti intervenuti. E' consentita la registrazione delle sedute previo espresso avviso ai partecipanti. In tal caso le registrazioni fanno parte integrante del verbale. Le sedute della CSP possono essere svolte in forma telematica, mediante l'uso di piattaforme web, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i rappresentanti e i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e la possibilità di approvazione del verbale.

8. Nel verbale sono indicati:

- a) il luogo, la data, l'orario di inizio e di termine della seduta;
- b) l'oggetto degli argomenti esaminati;
- c) i nominativi dei componenti presenti e assenti;
- d) i nominativi dei soggetti invitati e dei funzionari presenti;
- e) i pareri espressi corredati da adeguata motivazione connessa alla questione oggetto di discussione e riferita agli interessi specificamente rappresentati. Laddove il parere disponga prescrizioni, le medesime devono essere chiare e specifiche ai fini del loro puntuale recepimento. Sono allegate al verbale le note scritte eventualmente presentate;
- f) le decisioni di rinvio, sospensione o ritiro di previsioni oggetto di valutazione, i chiarimenti, le osservazioni, le precisazioni e le modifiche richieste e le decisioni assunte.

9. Lo schema del verbale è diramato mediante posta elettronica ai componenti della CDS e ai soggetti presenti alla seduta. Al medesimo sono apportate le precisazioni richieste dai componenti e dai partecipanti. Il verbale è dato per letto, salvo che ne sia richiesta la lettura in tutto o in parte prima dell'approvazione. Il verbale come rettificato e integrato è approvato con la sua sottoscrizione in calce. Il verbale della CSP è approvato e sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione che presiede la CSP, dal rappresentante del Segretariato, dal rappresentante della Soprintendenza, dal rappresentante della Regione e dal verbalizzante.

10. Il verbale della seduta finale reca la valutazione sulla proposta di conformazione espressa dal MiC e dalla Regione e costituisce atto conclusivo dei lavori della CSP e atto essenziale per l'adozione dello strumento urbanistico. Qualora non sia approvato al termine della seduta, è approvato e sottoscritto mediante dichiarazione di concordanza entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti.¹

11. Qualora la CSP non ritenga di valutare positivamente la proposta di conformazione il verbale conclusivo evidenzia le diverse motivate posizioni espresse in quella sede. L'Ente proponente può presentare una nuova proposta che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale e convoca una nuova Conferenza di servizi.

¹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

12. In caso di pronuncia favorevole congiunta, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico o il piano adeguandolo alle eventuali prescrizioni ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle NTA del PPR. Nella deliberazione di adozione è data evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni all'interno degli elaborati di variante o di piano.

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, delle NTA del PPR il parere del MiC, espresso in CSP o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici. Nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta, con effetto non vincolante, la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR.

14. Qualora la variante interessi beni tutelati dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004, la Soprintendenza esprime il proprio parere sui beni culturali in sede di Conferenza di Servizi paesaggistica. Qualora tale parere non possa rendersi in Conferenza, il medesimo è acquisito dalla Regione ai sensi delle disposizioni statali vigenti e ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 12, lettera c) della legge regionale 5/2007. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi successivi sui beni culturali.²

15. I lavori della CSP devono concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione, salvo sospensioni eventualmente rese necessarie per integrazioni documentali, accertamenti tecnici, richiesta di modifiche o al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico nei casi e ai sensi dell'articolo 12 delle NTA del PPR.

16. Lo strumento urbanistico comunale approvato dall'Amministrazione proponente è trasmesso alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 5 (Adeguamento al PPR)

1. Ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, della legge regionale 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a) la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti come individuati dal PPR in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Le previsioni degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.

² Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

3. Sono oggetto del parere di adeguamento del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR, strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale in quanto aventi efficacia conformativa sulla porzione di territorio comunale interessato. Con riferimento alla legislazione regionale vigente in materia di pianificazione sono oggetto di adeguamento in particolare:

- a) varianti urbanistiche puntuali di cui all' articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che interessino beni paesaggistici;
- b) le varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, che interessino beni paesaggistici;
- c) i piani attuativi comunali (PAC) e loro varianti, che interessino beni paesaggistici;
- d) piani territoriali infraregionali (PTI) e loro varianti;
- e) i piani comunali di settore e le loro varianti rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, che interessino beni paesaggistici;
- f) varianti agli strumenti urbanistici e ai piani che interessino beni paesaggistici necessarie alla realizzazione di progetti di opere che sono approvati con procedimenti aventi effetto di variante urbanistica (quali, a titolo esemplificativo, accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità), nonché eventuali varianti che modifichino strumenti e piani vigenti in applicazione di procedimenti amministrativi non ricadenti nella specifica disciplina procedurale urbanistica.

4. Sono altresì oggetto di parere di adeguamento:

- a) i piani approvati da altri Enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale;
- b) le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.

5. Nell'ambito della procedura di adeguamento possono essere rappresentate con idonea documentazione anche precisazioni e definizioni di dettaglio ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR e del relativo Allegato del PPR.

6. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati antecedentemente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004.

7. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato conferma le semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, qualora già in essere, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

1. Sono oggetto del parere del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR ai fini dell'adeguamento al medesimo gli strumenti urbanistici e le varianti declinati all'articolo 5, commi 3 e 4.

2. Ai fini dell'acquisizione del parere del MiC, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione le proposte degli strumenti urbanistici e delle varianti di cui al comma 1 prima dell'adozione dei medesimi. In attuazione del principio di leale collaborazione e, ove possibile, con modalità improntate alla massima speditezza ed informalità, la Soprintendenza può sentire la struttura regionale competente in materia di paesaggio allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che corredata la proposta e la propria istruttoria.

3. Qualora l'oggetto dello strumento o della variante sottenda un interesse regionale oppure riguardi strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione, la struttura regionale competente in materia di paesaggio, su indicazione della Giunta regionale, può partecipare al procedimento di adeguamento. La partecipazione può avvenire:

- a) inviando al Segretariato e alla Soprintendenza proprie valutazioni istruttorie. Il MiC si esprime rendendo specifica motivazione sulle valutazioni istruttorie della Regione;
- b) indicando una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 241/1990 entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli atti. Alla conferenza partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero, della Regione e dell'ente procedente, gli altri enti locali territorialmente interessati e, ove necessario, altri enti o soggetti istituzionali interessati.

4. Il parere del MiC è formalizzato dal Segretariato sulla base delle valutazioni tecnico istruttorie della Soprintendenza ed è inoltrato per conoscenza anche alla Regione, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti e della documentazione tecnica. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso.

5. I termini del procedimento sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 241/1990 o, nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, al fine di acquisire il parere del Comitato tecnico paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle NTA del PPR.

6. Il parere del MiC:

- a) ha effetto vincolante sulle previsioni urbanistiche che interessano i beni paesaggistici;
- b) nelle aree non interessate da beni paesaggistici orienta e supporta con effetto non vincolante la pianificazione in relazione alla necessità di coerenza delle previsioni urbanistiche per le finalità di cui all'articolo 10 delle NTA del PPR. Restano impregiudicati i livelli autorizzativi sui beni del decreto legislativo 42/2004.

7. I contenuti vincolanti di cui al comma 6, lettera a), richiamati nel parere del MiC sono obbligatoriamente assunti nelle varianti e, negli strumenti urbanistici, nell'atto di adozione della variante.

8. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali, il Segretariato regionale del MiC effettua la verifica ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 ai fini della eventuale conferma delle semplificazioni ivi previste qualora già in essere. A tal fine i Comuni trasmettono al Segretariato e alla Soprintendenza gli strumenti urbanistici approvati.

9. Successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, del piano o del progetto, ai fini dell'aggiornamento delle banche dati regionali è assicurata da parte dei Comuni la trasmissione in formato digitale, anche all'Amministrazione regionale, della relativa documentazione.

Art. 7

(Documentazione tecnica per la conformazione o l'adeguamento al PPR)

1. Ai fini della valutazione delle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza la documentazione secondo quanto previsto dal MODELLO per la conformazione di cui all'ALLEGATO A e, in particolare:

- a) Relazione illustrativa corredata da tavola del quadro conoscitivo;
- b) Carta della parte statutaria;
- c) Carta delle reti strategiche del PPR;
- d) Carta del paesaggio;
- e) Carta degli aspetti scenico percettivi;
- f) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche di conformazione;
- g) Relazione relativa alle aree a rischio/potenziale archeologico corredata dalle schede delle aree medesime;
- h) Relazione forestale qualora siano proposte significative precisazioni delle delimitazioni delle superfici boscate comunali;
- i) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica ed eventuali nuovi strati informativi utilizzati per definire la proposta di Piano;
- j) Shape file aggiornato del nuovo azzonamento del territorio;
- k) (ABROGATA);³
- l) Elaborato di Sintesi.

2. L'Elaborato di sintesi di cui al comma 1, lettera l), reca:

- a) gli esiti del confronto tra lo strumento urbanistico o il piano in esame e il PPR con riferimento agli aspetti conoscitivi, alla delimitazione dei beni paesaggistici, allo stato dei luoghi, alle previsioni di pianificazione;
- b) le eventuali ulteriori scelte urbanistiche proposte, a prescindere da quelle necessarie per la conformazione di previsioni vigenti;

³ Lettera abrogata da art. 3, c. 1, DPR n. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

- c) la sintesi delle proposte di modifica grafica e normativa, rispetto al piano o strumento vigente anche in applicazione dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR.

3. Ai fini della valutazione delle proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione, la documentazione tecnica secondo quanto previsto dal MODELLO per l'adeguamento di cui all'ALLEGATO B e, in particolare:

- a) Relazione illustrativa relativa alle nuove previsioni urbanistiche;
- b) Cartografia della parte statutaria relativa alle nuove previsioni urbanistiche;
- c) Cartografia operativa e disciplina d'uso;
- d) Carta degli aspetti scenico percettivi;
- e) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche;
- f) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica;
- g) Shape file aggiornato del nuovo azzonamento del territorio;
- h) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS o Rapporto ambientale di VAS;
- i) Elaborato di sintesi;

4. Gli Allegati A e B al presente regolamento costituiscono specifiche tecniche finalizzate a fornire supporto nei processi di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR e possono essere modificati o integrati, previa condivisione con gli organi periferici del MIC, con decreto del direttore del Servizio della struttura regionale competente in materia di paesaggio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata ai procedimenti di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR.

5. Le procedure di interscambio, la modalità di trasmissione dei dati di integrazione o modifica degli strati informativi del PPR, la definizione della loro struttura nonché le modalità specifiche di modifica o integrazione dello strato informativo sono definite ai sensi dell'articolo 55 delle NTA del PPR e del relativo allegato tecnico del PPR.

6. In ogni caso va assicurata la continuità dei flussi dei dati di integrazione o modifica degli strati informativi del PPR, unitamente a quella di aggiornamento della mosaicatura dei Piani regolatori generali comunali (PRGC).

7. Le procedure e le metodologie per la costruzione, la modifica e la trasmissione alla Regione degli strati informativi degli strumenti urbanistici diversi dagli strati del PPR, degli strati informativi relativi alla zonizzazione del territorio e alla perimetrazione delle aree soggette a vincolo nello strumento urbanistico comunale, nonché la definizione della struttura degli shape file dei dati sono definite a mezzo di documento tecnico, in analogia con quanto previsto per le modifiche al PPR all'articolo 55 delle NTA. Il documento è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

Art. 8

(Altri procedimenti aventi effetto urbanistico)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, nei casi di approvazione di progetti di opere e interventi con effetto di variante urbanistica mediante istituti quali accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, l'adeguamento al PPR ai sensi dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è assicurato nel corso del procedimento di approvazione del progetto previsto dalla specifica normativa di settore.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti e la documentazione tecnica da predisporre ai fini dell'acquisizione del parere del MiC di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR e all'articolo 6 del presente regolamento, sono indicati nel MODELLO per l'adeguamento di cui all'ALLEGATO B. La documentazione tecnica è inoltre integrata con un elaborato che evidenzia gli aspetti percettivi del paesaggio individuandone gli elementi propri dello skyline identitario naturale o antropico esistente, quali profili paesaggistici, profilo dei crinali, profilo dell'insediamento, e i punti di intervisibilità evidenziando la morfologia dei luoghi.

3. Qualora le varianti inerenti progetti di opere e interventi riguardino strumenti urbanistici generali già conformati, su di esse, dopo l'approvazione, si esprime il Segretariato per la verifica di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 9

(Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore)

1. In attuazione dell'articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione di coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR, che dovrà essere prodotta contestualmente alla adozione della variante. Entro il termine di trenta giorni previsto per il deposito della variante, la Regione e gli organi periferici del MiC possono trasmettere le proprie osservazioni. Le autorità proponenti sono tenute ad esaminare le interferenze con le finalità e gli obiettivi del PPR in attuazione del principio di cui al comma 4.⁴

2. In attuazione dell'articolo 15 delle NTA del PPR, il presente articolo detta modalità applicative per il coordinamento con il PPR degli strumenti di pianificazione regionale di settore che, anche se non generano effetti conformativi sul territorio, determinano effetti sul paesaggio, sui beni paesaggistici o su ulteriori contesti paesaggistici.

⁴ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

3. Gli strumenti di cui al comma 2 si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPR e conformità con le prescrizioni del PPR.

4. Le previsioni degli strumenti di cui al presente articolo non possono pregiudicare le attività di conformazione dello strumento urbanistico generale.

5. La verifica di coerenza al PPR degli strumenti e piani di cui al presente articolo è assicurata dalla consultazione dei competenti organi periferici del MiC nella fase di adozione della variante. A tal fine i Comuni trasmettono ai competenti organi periferici del MiC la delibera di adozione corredata da relazione di coerenza. Entro il termine di trenta giorni previsto per il deposito della variante, gli organi periferici del MiC possono trasmettere le proprie osservazioni che assumono carattere vincolante per i beni paesaggistici. È assicurata la consultazione della Regione nei casi di cui all'articolo 63 bis della legge regionale 5 del 2007 e nei termini di cui al comma 12 del medesimo articolo.⁵

Art. 10

(Coordinamento con la valutazione ambientale strategica)

1. I piani e le varianti generali di conformazione al PPR di cui all'articolo 63 bis, comma 3, lettera i bis) della legge regionale 5/2007 sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 viene acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti significativi.⁶

2. I piani e le varianti e di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sono oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo). A tal fine, come indicato all'articolo 7, comma 3, lettera h), nell'ambito del procedimento di adeguamento la documentazione di piano o variante è corredata dal rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero, nei casi non compresi all'articolo 6 comma 3 e 3 bis del decreto legislativo 152/2006, dal rapporto ambientale. La verifica di assoggettabilità a VAS si conclude prima dell'adozione del piano o della variante e la VAS successivamente alla loro adozione.

⁵ Comma sostituito da art. 4, c. 2, DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

⁶ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

Art. 11
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo nonché la normativa regionale e statale di settore.

Art. 12
(*Rinvio dinamico*)

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 7 del regolamento)

CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

(art. 57 quater, commi 1 e 2 della L.R. 5/2007)

Ai sensi dell'articolo 57 quater, commi 1 e 2 della legge regionale 5/2007 la *conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:*

- a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;*
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;*
- c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;*
- d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all' articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004."*

2. Sono oggetto di conformazione:

- a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;*
- b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;*
- c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.*

La conformazione al PPR ha effetto sull'assetto dei suoli attraverso il perseguimento di puntuali tutele e salvaguardie dei beni tutelati, unitamente alla valorizzazione di tutti gli altri territori che manifestano caratteri distintivi e identitari del profilo paesaggistico attuale e archeologico. In sede di conformazione, ad essere considerato è l'intero territorio comunale attraverso i vari strumenti grafici, normativi e descrittivi del PRGC.

Per i Parchi naturali regionali il procedimento di conformazione riguarda le previsioni del Piano di conservazione e sviluppo (PCS) relativo alla superficie territoriale riconosciuta quale bene paesaggistico. L'amministrazione competente a redigere la proposta di conformazione è l'Ente Parco.

In attuazione del PPR, è richiesta la coerenza con gli indirizzi, il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive, l'osservanza delle prescrizioni d'uso e delle misure di salvaguardia e utilizzazione, nonché delle linee guida di cui all'articolo 50 delle relative NTA. Il Comune o l'ente gestore del Parco naturale regionale possono proporre precisazioni e specificazioni di dettaglio relative alle delimitazioni o ad altri contenuti, quali aspetti di natura grafica, cartografica, informatica del PPR, incluse correzioni di eventuali errori materiali, che qualora riconducibili all'articolo 12, comma 2, lettera f) e all'articolo 55 delle NTA e del relativo Allegato del PPR, determinano aggiornamento del Piano paesaggistico nelle forme

procedurali del citato comma 2 dell'articolo 12. Gli esiti dell'aggiornamento sono inseriti in apposita sezione di WEBGIS PPR.

La conformazione conferisce al PRGC rispondenza al PPR, sia al livello operativo dell'azzoneamento e delle norme di attuazione, sia a quello strutturale e strategico. La conformazione del PRGC al PPR richiede:

- la verifica di coerenza del livello strutturale e strategico del PRGC, rispetto agli obiettivi del PPR di cui all'art. 8 delle NTA;
- la verifica di coerenza del PRGC rispetto agli indirizzi, nonché l'applicazione delle direttive, prescrizioni d'uso, misure di salvaguardia e utilizzazione, linee guida, del PPR;
- la verifica di coerenza interna del PRGC tra i livelli strutturale e strategico, e quello operativo.

Per i PCS, la conformazione al PPR rende le previsioni del Piano di conservazione e sviluppo, già orientate dai principi di tutela naturalistica e improntate a obiettivi di sostenibilità insediativa, maggiormente sinergiche alle finalità di tutela statutaria e di valorizzazione strategica paesaggistica che il PPR esprime sia nei riguardi delle esistenti emergenze e singole realtà fisiche morfologiche, sia in riferimento alla rilevanza paesaggistica, insediativa e percettiva dell'"insieme" territoriale rappresentato dal Parco.

La conformazione del Parco naturale al PPR interessa sostanzialmente:

- gli obiettivi del PCS, che richiedono coerenza con quelli di cui all'art. 8 delle NTA del PPR;
- il livello dell'azzoneamento – zone RN di tutela naturalistica, RG di tutela generale, RP delle infrastrutture e delle strutture funzionali al Parco – unitamente alle norme di attuazione e al regolamento che, riscontrando i dispositivi del PPR (gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni d'uso, le misure di salvaguardia e utilizzazione), configura il quadro previsionale del PCS come risultante integrata di scelte ambientali-socioeconomiche-culturali, con tutele e strategie di profilo paesaggistico;
- le eventuali previsioni di Aree contigue (AC).

APPENDICE 1- DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica da predisporre ai fini della valutazione del PRGC e del PCS in Conferenza di servizi, è la seguente:

a) Relazione illustrativa corredata da tavola del quadro conoscitivo

In apposite sezioni, con i puntuali contenuti di seguito evidenziati, la relazione: descrive il rapporto tra i contenuti dello strumento, del piano o della variante e quelli del PPR, mediante raffronto cartografico e normativo; descrive le eventuali proposte di precisazioni alla delimitazione dei beni paesaggistici e di individuazione di nuove aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34 delle NTA, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b, del Codice; è supportata dagli elaborati specialistici di cui alle lettere g) e h).

La **tavola del quadro conoscitivo** riporta gli elementi di cui al quadro conoscitivo dell'allegato all'articolo 55 delle NTA del PPR, le tutele di cui alla parte II del Codice, differenziando fra beni architettonici e archeologici, nonché le aree a rischio/potenziale archeologico.

Sezioni:

- Sezione I - Analisi e descrizione del quadro conoscitivo del PPR in riferimento all'ambito comunale con indicazione anche dei beni tutelati ai sensi della parte II del Codice con integrazione/aggiornamento delle evidenze relative al rischio/potenziale archeologico (l'analisi di tale evidenze è supportata dall'elaborato di cui alla lettera g));
- Sezione II. Elenco, descrizione e localizzazione delle categorie dei beni oggetto di tutela paesaggistica ad opera del PPR, degli ulteriori contesti su cui il PPR richiama l'attenzione per gli elevati caratteri distintivi e i valori delle componenti, e degli elementi messi in evidenza dalla parte strategica del PPR per i ruoli strategici conferiti. In tale sezione ciascuna tipologia di bene paesaggistico (e i relativi ulteriori contesti) è trattata in un apposito paragrafo;
- Sezione III. eventuali proposte di precisazioni alla delimitazione dei beni paesaggistici che, qualora riconducibili all'articolo 12 delle NTA PPR e all'art. 3 dell'Accordo Stato-Regione del 14 marzo 2018, comportano la sospensione dei termini del procedimento di conformazione ai fini delle valutazioni del Comitato Paritetico ai sensi dell'articolo 12 delle NTA del PPR.
- Sezione IV. Proposta e individuazione di aree significative sotto il profilo identitario e paesaggistico locale anche mediante l'individuazione di nuovi Ulteriori contesti. Nell'ambito della conformazione dei territori del Parco naturale regionale, l'eventuale individuazione di nuovi Ulteriori Contesti si intende riferibile a eventuali Aree Contigue non già riconosciute quale bene paesaggistico;
- Sezione V- individuazione di nuove aree compromesse e degradate;
- Sezione VI. Sintesi e rappresentazione delle emergenze, dei punti di forza, delle debolezze e interpretazione complessiva della qualità del paesaggio nella struttura del tessuto insediativo considerato. Indicazione di azioni di tutela, di qualificazione, di sviluppo anche in riferimento alle reti strategiche di PPR ed agli aspetti progettuali ad esse connessi anche tenendo conto del contesto di riferimento contiguo ai confini amministrativi comunali;
- Sezione VII. Strategia di conformazione al PPR del PRGC con riferimento al livello sia strutturale che operativo.

b) Carta della parte statutaria

Cartografia riportante, anche su diverse tavole, i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, gli ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui agli articoli 38 e 39 delle NTA PPR, i morfotipi, le aree di accertamento di cui all'articolo 32 delle NTA del PPR, le aree compromesse e degradate di cui agli articoli 33 e 34 delle NTA del PPR, specificati alla scala locale, nonché le zone A e B al 6 settembre 1985. La cartografia reca in particolare:

- **b1)** le relazioni tra zonizzazioni vigenti del PRGC o del PCS e le schede d'ambito di paesaggio del PPR;
- **b2)** la ricognizione dei beni paesaggistici e relativi ulteriori contesti, comprese le zone d'interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) e gli ulteriori contesti corrispondenti rispettivamente alle fattispecie di cui agli art. 31 e art. 39, comma 1, lettera c), delle NTA del PPR, nonché eventuali proposte di precisazione alla delimitazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f) delle NTA PPR (modifiche in formato shape ai sensi dell'articolo 55 delle NTA del PPR);
- **b3)** la ricognizione dei morfotipi;
- **b4)** la ricognizione delle aree di accertamento di cui all'articolo 32 delle NTA PPR (motivazione, schedature e relative norme di dettaglio per le tipologie di interventi volti al recupero e riqualificazione delle aree come previsto dalle NTA del PPR con riferimento agli interventi di allegato B del DPR 31/2017 oggetto di sgravio), le aree compromesse e degradate e le aree gravemente compromesse e degradate di cui agli articoli 33 e 34 delle NTA PPR. Le norme devono ex ante definire con sufficiente dettaglio le condizioni per realizzare opere e interventi ricadenti nelle voci di allegato B), delle aree compromesse e degradate di cui all'articolo 33 delle NTA del PPR, ivi incluse nuove aree (modifiche o integrazioni in formato shape ai sensi dell'articolo 55 delle NTA del PPR);
- **b5)** la cartografia delle zone A e B al 6 settembre 1985 (non dovuta nei casi di conformazione al PPR di un PCS) recante l'individuazione dello strato informativo della Banca dati del Paesaggio relativo alle zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985, di cui all'articolo 142, comma 2. Per il PRGC che alla data del 6 settembre 1985 risultava vigente e già adeguato al PURG, le zone A e B da considerare ai fini della conformazione al PPR sono quelle così classificate e delimitate nella zonizzazione allegata al PRGC stesso.

Vedasi criteri di cui all'Allegato 3 dell'Accordo MIC e Regione FVG 26 ottobre 2021 - <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/#id3>).

Vedasi indicazioni della relazione Poat Mibact 2011 – Scala - “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”(pag. 132): *“per quanto riguarda le aree pubbliche quali strade, piazze e area verde che, alla data indicata, erano intercluse nel territorio urbanizzato tra zone omogenee di edificazione così come definite al comma 2 dell'art. 142 del Codice (benché ovviamente non incluse nel perimetro delle zone territoriali omogenee individuate dallo strumento urbanistico), si considera applicabile anche per essere l'esclusione dal vincolo ope legis. La stessa previsione edificatoria che aveva qualificato il territorio aveva destinato tali aree (strade, piazze e aree a verde) all'utilizzazione pubblica che le connota, a nulla rilevando la mancanza di manufatti sulle stesse o la mancanza di inclusione nel perimetro delle zone edificatorie”*

Per consentire le attività di ricostituzione delle fonti sono necessari i seguenti allegati:

- a) scansione del supporto cartaceo degli strumenti urbanistici comunali approvati e vigenti al 6 settembre 1985 con sovrapposizione delle proposte comunali;
- b) in alternativa al punto sub a), scansione del supporto cartaceo dei programmi di fabbricazione approvati e vigenti al 6 settembre 1985;
- c) cartografia dei "centri edificati" perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei casi previsti dall'articolo 142, comma 2, lettera c), del Codice;
- d) scansione di eventuali cartografie ritenute utili per verifiche necessarie in caso di trasposizione del dato da cartografia originaria a CTRN attuale.

Nell'ambito della procedura di conformazione al PPR, il Comune o, nel caso di PCS, l'Organo gestore del Parco naturale regionale, sottopone al Ministero e alla Regione le proposte di ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e dei relativi ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), delle NTA PPR.

Gli elaborati da presentare a tale fine sono:

- a) relazione tecnico descrittiva a supporto della proposta di delimitazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice anche inserita nella relazione illustrativa di cui alla lettera a);
- b) relazione sul raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica presenti nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;
- c) perimetrazione in formato *shape* delle proposte aree oggetto di esclusione;
- d) elaborati grafici cartacei alle opportune scale di rappresentazione.

c) Carta delle reti strategiche del PPR

Cartografia riportante gli elementi conoscitivi delle reti strategiche del PPR alla scala adeguata, anche in relazione ai territori contermini al confine comunale ovvero, nel caso di conformazione di PCS, in relazione ai territori contermini il limite di Parco naturale. La cartografia reca in particolare:

- riconoscimento e interpretazione nel PRGC delle reti strategiche del PPR (rete ecologica, rete dei beni culturali, rete della mobilità lenta), individuazione e localizzazione di elementi, di aree e di ambiti costitutivi delle reti.
Per il PCS, essendo il Parco naturale core area di PPR, la cartografia risulta principalmente mirata a individuare elementi e superfici di afferenza della rete dei beni culturali, della sentieristica e della rete strategica della mobilità, che con la rete ecologica si relazionino e manifestino funzionalità territoriali integrate;
- proposte localizzative connesse agli aspetti scenico percettivi del paesaggio mediante l'eventuale individuazione di ulteriori con visuali, viali e strade alberate o di interesse panoramico, e dei punti di osservazione;
- eventuale proposta di nuovi itinerari o aggiornamento dei percorsi connessi alla rete della mobilità lenta o ai paesaggi della letteratura, della storia e della Grande guerra;
- eventuali cartografie specifiche possono essere dedicate allo sviluppo a scala locale della REL (Rete Ecologica Locale), nonché, nel caso di conformazione di PCS, a previsioni di corridoi ecologici tra territorio di Parco naturale e territori comunali ad esso esterni;

d) Carta del paesaggio

Carta delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica. Elaborato relativo alle componenti paesaggistiche che a livello strutturale identificano e rappresentano la struttura del sistema paesaggio nei suoi valori attraverso i contenuti delle schede degli Ambiti di paesaggio, delle rispettive invarianti e della parte strategica del PPR, nelle sue interrelazioni e sinergie anche con i Comuni contermini;

e) Carta degli aspetti scenico percettivi

Riconosce e identifica gli elementi della fruizione visiva e della percezione panoramica del territorio (es. valore vedutistico in relazione all'intensità della percezione, valore vedutistico in relazione all'entità degli elementi percepiti) per i Comuni nel cui territorio sono individuate componenti percettivo identitarie, individuando elementi propri dello skyline naturale e antropico esistente dai punti di intervisibilità, evidenziando la morfologia dei luoghi, quali profili paesaggistici, profilo dei crinali, profilo dell'insediamento.

f) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche di conformazione. Ridefinizioni azzonative e strutturali nonché ridefinizioni delle norme tecniche di attuazione, degli obiettivi e delle strategie

Cartografia strutturale, obiettivi, strategie

- Adeguamento e integrazione della rappresentazione schematica della strategia del PRGC, dei relativi obiettivi e strategie.
- Adeguamento e integrazione degli obiettivi del PCS.

I contenuti strutturali e strategici del PRGC o, per i PCS, gli elementi strutturali entrano in relazione e si integrano con le preminenze del paesaggio, nelle sue articolazioni d'ambito e d'area, nello sviluppo dei suoi elementi lineari, nella diffusione sul territorio delle reti della Parte strategica del PPR. Le previsioni strutturali del PRGC o gli elementi di pari livello nel caso del PCS, si confrontano, si integrano e se necessario, si ridefiniscono, sia nella coerenza con le evidenze e le invarianti sottolineate nelle Schede ambiti di paesaggio (in particolare, v. paragr. "Interpretazione"), sia in funzione del perseguimento di obiettivi e di azioni rivolte allo sviluppo e qualificazione delle tre reti strategiche – ecologica, dei beni culturali, della mobilità lenta – (v. paragr. "Obiettivi di qualità" e paragr. "Disciplina d'uso, indirizzi e direttive"), reti ulteriormente regolate dal Titolo III delle NTA del PPR.

IL PRGC, agli effetti della conformazione, necessita quindi sia di adeguamenti nel raccordo con la grande scala dei contenuti della pianificazione regionale, sia della coerenza interna tra gli elementi di livello strutturale e strategico e quelli dell'azzonamento operativo.

Analogamente, nell'ambito della pianificazione dei Parchi naturali regionali, il PCS richiede di essere verificato e conformato al PPR attraverso la necessaria coerenza tra obiettivi di Piano di conservazione e sviluppo e quelli di cui all'art. 8 delle NTA del Piano paesaggistico regionale.

Cartografia operativa e disciplina d'uso

- Ridefinizione dell'azzonamento e del testo normativo di PRGC e di PCS, nel caso di Parchi naturali regionali.

Il paesaggio, nelle sue peculiarità, nei suoi vari aspetti morfologici e in rapporto alle esigenze di tutela, riqualificazione e valorizzazione è interpretato e specificato nella zonizzazione urbanistica e nelle relative norme tecniche di attuazione con cui vengono disciplinati usi e trasformazioni ammissibili.

La conformazione al PPR dei PCS interessa anche il contenuto del regolamento di Parco.

Per gli ambiti assoggettati dal PRGC a livelli di pianificazione attuativa, le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale generale prevedono criteri di integrazione e obiettivi di valorizzazione paesaggistica da osservare e perseguire nella formazione della pianificazione particolareggiata. La conformazione al PPR si sostanzia in specificazioni e/o riclassificazioni di zona urbanistica, nonché in modifiche e integrazioni normative, sempre nella coerenza con l'articolazione azzonativa delle zone omogenee prevista dal Piano urbanistico regionale generale (per il PRGC) e, per i Parchi naturali regionali, delle zone di PCS come definite dalla legislazione regionale in materia di aree protette e biodiversità.

Le cartografie sono prodotte in scala 1:5.000 o comunque in scala adeguata rispetto alle dimensioni del territorio interessato.

Le eventuali modifiche proposte ai dati del PPR sono elencate anche nella Relazione illustrativa ed inserite negli *shape* file che andranno restituiti alla Regione mediante le modalità di cui all'articolo 55 delle NTA del PPR e del relativo allegato tecnico.

Il PPR descrive il paesaggio della regione Friuli Venezia Giulia nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente tutelato, valorizzato e disciplinato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali peculiarità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali elementi di pregio paesaggistico, il PPR prevede misure di tutela che si traducono in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione, ciò a partire dal sistema degli obiettivi

g) *Relazione relative alle aree a rischio /potenziale archeologico corredata dalle schede delle aree medesime*

La relazione descrive sinteticamente le aree a rischio /potenziale archeologico individuate sia in esito a revisione di aree a rischio archeologico già recepite nei documenti pianificatori su scala comunale sia su base bibliografica e archivistica e in coordinamento con ricognizioni di verifica sul terreno (quando necessarie) e più analiticamente censite in schede compilate secondo il modello pubblicato sul sito web istituzionale della Soprintendenza.

La relazione fornisce gli elementi necessari per l'elaborazione delle norme di tutela urbanistica delle aree in coerenza con il principio della Conservazione integrata del patrimonio archeologico di cui all'articolo 5 della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta 16 gennaio 1992 - ratificata con L. 29 aprile 2015 n. 57).

h) *relazione forestale qualora siano proposte talune significative precisazioni delle delimitazioni delle superfici boscate comunali di cui all'articolo 6 della legge regionale 9/2007 rispetto alla banca dati del PPR*

i) *Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica, eventuali nuovi strati informativi utilizzati per definire la proposta di Piano*

j) **Shape file aggiornato del nuovo azzonamento del territorio**

k) **(ABROGATA)***

l) **Elaborato di sintesi della proposta di conformazione (vedi appendice 2)**

La documentazione testuale e grafica relativa ai beni paesaggistici a carattere archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) e agli ulteriori contesti archeologici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e), del Codice e alle aree a rischio/potenziale archeologico è redatta e sottoscritta da un professionista archeologo in possesso dei requisiti di cui al D.M. MiBACT 20 maggio 2019, n. 244 (Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti).

NOTE. Aspetti essenziali della conformazione al PPR

Ai fini della conformazione al PPR, gli strumenti e i piani trattano i seguenti ASPETTI dando riscontro agli adempimenti richiesti dalle NTA del PPR:

1. Rapporto tra il territorio interessato dalla conformazione e il PPR;
2. Beni paesaggistici e loro delimitazione;
3. Proposte di incremento della tutela e del valore paesaggistico;
4. Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di PPR.

1. Rapporto tra il territorio interessato dalla conformazione e il PPR

Lo strumento da conformare è inquadrato nel contesto degli obiettivi generali e obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8 delle NTA del PPR. Rispetto a ciò vi è necessità di coerenza e di orientamento alla promozione e al perseguimento delle finalità paesaggistiche, a partire dal riconoscimento degli Ambiti di paesaggio (interpretazione, peculiarità, compromissioni, obiettivi di qualità) (NTA PPR: art. 16).

Il territorio regionale trova la sua espressione e le sue peculiarità identitarie negli ambiti di paesaggio, nelle reti strategiche (Rete ecologica, Rete dei beni culturali e Rete della mobilità lenta), nelle sue indagini di dettaglio e nei successivi sviluppi territoriali (riconoscimento e orientamenti strategici per lo sviluppo di sistemi interconnessi) (NTA PPR: artt. 43, 44, 45) e negli articoli di PPR che trattano il tema del Paesaggio rurale, Paesaggio montano e Paesaggio costiero (riconoscimento e orientamenti strategici per la tutela di unità di paesaggio) (NTA PPR: artt. 47, 48, 49).

Si deve quindi collocare l'analisi conoscitiva e interpretativa dello strumento nel contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando i fattori che strutturano, caratterizzano e qualificano il paesaggio attuale e archeologico, descrivendone le dinamiche in atto ed esplicitando gli obiettivi di qualità paesaggistica che si intendono perseguire alla scala locale dei PRGC o all'interno degli ambiti di Parco naturale. Le scelte di pianificazione che ne conseguiranno, ovviamente in raccordo con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione delle

* Lettera abrogata da art. 6, c. 1, DPRReg. 28/3/2025, n. 031/Pres. (B.U.R. 9/4/2025, n. 15).

aree dei beni tutelati, risulteranno in questo modo inserite in un contesto strategico complessivo che terrà così conto delle specifiche vocazioni, dei punti di forza e di debolezza dei territori considerati, definendone le priorità di sviluppo, anche in relazione a dinamiche sovralocali e all'appartenenza a reti strategiche di rilevanza regionale.

Nel PPR, gli elaborati cartografici attinenti al presente ASPETTO, sono i seguenti:

- Cartografie A da n. 1 a n. 9 (Analisi e interpretazione).
- Cartografie PS da n. 1 a n. 6 (Parte strategica – Reti).

Per quanto riguarda gli Indirizzi, le Direttive e gli allegati di PPR attinenti al presente ASPETTO, si richiamano:

- Art. 16 (Ambiti di paesaggio); allegati da n. 10 a n. 21 (Schede degli Ambiti di paesaggio).
- Art. 17 (Morfotipi); allegato n. 6 (Abaco dei Morfotipi)
- Art. 33 (Aree compromesse e degradate); allegato n. 7 (Abaco delle aree compromesse e degradate).
- Art. 43 (Rete ecologica); allegati da n. 70 a n. 75 e allegato n. 94 (Vademecum per l'individuazione della Rete ecologica alla scala locale).
- Art. 44 (Rete dei beni culturali) e art. 18 (Siti UNESCO); allegato n. 7, allegato n. 9 e allegati da n. 76 a n. 78 (Rete dei beni culturali).
- Art. 45 (Rete della mobilità lenta); Allegati da n. 79 a n. 92 (Rete della mobilità lenta).
- Art. 47 (Paesaggi rurali storici).
- Art. 48 (Paesaggio montano).
- Art. 49 (Paesaggio costiero).

Gli strumenti da conformare trovano coerenza con gli Indirizzi di PPR (esigenze di integrazione, tutela e valorizzazione del paesaggio) e danno attuazione alle Direttive, dando corso alle relative azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi del PPR.

In particolare, gli Indirizzi e le Direttive sono attuati come di seguito.

Nelle parti del territorio non interessate da beni paesaggistici:

- in coerenza con gli obiettivi del PPR e con motivata discrezionalità (NTA PPR: art. 5, commi 2 e 3; art. 8; art. 10, comma 1);
- tenendo conto di esiti di processi partecipativi e delle specifiche realtà locali (NTA PPR: art. 5, commi 2 e 3; art. 10, comma 1);

Nelle parti del territorio interessate da beni paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di PPR (NTA PPR: art. 8; art. 9, comma 3).

2. Beni paesaggistici e loro delimitazione

Questa analisi richiede agli strumenti di dare attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal PPR.

L'analisi e l'applicazione dovranno essere sviluppate sia per quanto riguarda gli Immobili e aree di notevole interesse pubblico (beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) ove presenti, sia per i beni paesaggistici tutelati per legge (beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 31).

I Comuni o gli Organi gestori dei Parchi naturali provvedono alla individuazione delle perimetrazioni relative alle categorie dei beni tutelati, proponendo, eventualmente, integrazioni, aggiornamenti e revisioni ai contenuti riportati nel quadro conoscitivo del PPR.

Per gli usi civici, in sede di PRGC o di PCS è compito, rispettivamente, del Comune e dell'Organo gestore del Parco naturale, perimetrare in via presuntiva le zone non ancora accertate.

Vi è inoltre, in questo contesto, la possibilità da parte delle Amministrazioni comunali e degli Organi gestori dei Parchi naturali, di provvedere in sede di PRGC e di PCS:

- alla precisazione della delimitazione delle aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 32 delle NTA (Aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera a) del D.Lgs 42/2004);
- alla individuazione delle aree con alto grado di compromissione unitamente ad eventuali ulteriori aree, ai fini della esclusione da obblighi di autorizzazione paesaggistica effettivamente destinate a interventi di recupero e riqualificazione del bene paesaggistico (art. 143, comma 4, lett. b) del Codice - NTA PPR: art. 34).

Nel PPR, gli elaborati cartografici attinenti al presente ASPETTO, sono i seguenti:

- per gli *immobili e aree di notevole interesse pubblico* (Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) (NTA PPR: art. 19): Cartografie P da n. 1 a n. 6 (Beni paesaggistici e Ulteriori contesti);
- per i *beni paesaggistici tutelati per legge* (Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 31):

Cartografia A6 (Analisi e interpretazione – Aree compromesse e degradate);

Cartografie P da n. 1 a n. 6 (Beni paesaggistici e Ulteriori contesti).

Per quanto riguarda gli Indirizzi, le Direttive, le Prescrizioni d'uso e gli allegati di PPR attinenti al presente ASPETTO, si richiamano:

- per gli *immobili e aree di notevole interesse pubblico* (Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.):
- Art. 19 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico); allegati da n. 22 a n. 62 (Beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici);
- per i beni paesaggistici tutelati per legge (Beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 31):
- Art. 20 (Beni paesaggistici tutelati per legge); allegato n. 93 (Vademecum per l'individuazione delle zone A e B al 6 settembre 1985).
- Art. 21 (Territori costieri).
- Art. 22 (Territori contermini ai laghi).
- Art. 23 (Fiumi, torrenti, corsi d'acqua); allegati da n. 63 a n. 64 (Schede dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi).
- Art. 25 (Montagne).
- Art. 26 (Ghiacciai e circhi glaciali).
- Art. 27 (Parchi e Riserve naturali nazionali o regionali); allegato n. 68 (Schede di perimetrazione delle aree naturali – Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale) e allegato n. 69 (Scheda Riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa).
- Art. 28 (Territori coperti da foreste e da boschi).
- Art. 29 (Usi civici).
- Art. 30 (Zone umide); allegato n. 68 (Schede di perimetrazione delle aree naturali – Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale).
- Art. 31 (Zone d'interesse archeologico); allegati da n. 4 a n. 5 (Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e Ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico).

- Art. 32 (Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett.a) del Codice).
- Art. 34 (Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice).

In relazione al presente ASPETTO, gli strumenti da conformare, oltre ad osservare le prescrizioni d'uso del PPR, trovano coerenza con gli Indirizzi di PPR (esigenze di integrazione, tutela e valorizzazione del paesaggio) e ne applicano le Direttive, dando corso alle relative azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi del Piano. Inoltre:

- Indirizzi e Direttive sono applicati nel rispetto dei corrispondenti obiettivi (NTA PPR: art. 8; art. 9, comma 3; art. 16, commi 4, 5 e 6);
- ha efficacia prescrittiva la cartografia di PPR nell'individuazione dei beni paesaggistici fermo restando che, in caso di incoerenza tra le previsioni normative e la cartografia, prevalgono le prime (NTA PPR: art. 9, comma 6).

Va ricordato che spetta al Comune o all'Organo gestore del Parco naturale individuare le aree in cui non sussiste obbligo di autorizzazione paesaggistica (NTA PPR: art. 20, comma 7; art. 21, comma 5, lettere d), e); art. 22, comma 7, lettere d), e); art. 23, comma 8, lettere d), e); art. 32, comma 2; art. 34).

Si ricorda, infine, che la normativa d'uso delle Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico assorbe la disciplina degli Ambiti di paesaggio e dei beni di cui agli artt. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004 (NTA PPR: art. 19, comma 4), in ogni caso prevalendo su quest'ultima.

3. Proposte di incremento della tutela e del valore paesaggistico

Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice, quali ulteriori contesti i beni, diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del Codice, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi, oppure facenti parte dei nodi della rete dei beni culturali e della rete ecologica. Sono altresì ulteriori contesti le categorie di beni significative per la qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio in cui ricadono. La realizzazione di interventi nelle aree riconosciute come ulteriori contesti e non ricadenti in beni paesaggistici non richiede il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 37, comma 5, NTA).

Le misure di salvaguardia e di utilizzazione attengono agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143 comma 1, lettera e) del Codice, e sono volte ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

Nel PPR, gli elaborati cartografici attinenti al presente ASPETTO, sono i seguenti:

- Cartografie P da n. 1 a n. 6 (Beni paesaggistici e Ulteriori contesti).

Per quanto riguarda le Misure di salvaguardia e di utilizzazione, nonché gli allegati di PPR attinenti al presente ASPETTO, si richiamano:

- Art. 18 (Siti Unesco); allegato n. 9 (Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco).
- Art. 38 (Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse); allegati da n. 23 a n. 62 (Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione degli Ulteriori contesti).

- Art. 39 (Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege); allegati da n. 66 a n. 67 (Schede degli Ulteriori contesti – corsi d'acqua non iscritti negli elenchi) e allegati da n. 4 a n. 5 (Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e Ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico).
- Art. 40 (Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica).
- Art. 41 (Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali); allegato n. 8 (Schede dei poli di alto valore simbolico) e allegato n. 9 (Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco).
- Art. 42 (Categorie di Ulteriori contesti).

Nelle superfici del territorio non interessate da beni paesaggistici, sono assoggettate a Misure di salvaguardia e di utilizzazione le aree:

- circostanti i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 38);
- dal valore paesaggistico analogo a quello delle superfici tutelate ex lege inerenti laghi, corsi d'acqua, beni archeologici e zone di interesse archeologico (NTA PPR: art. 39, comma 1);
- riferite alla Rete ecologica regionale e/o alla Rete dei beni culturali (NTA PPR: art. 40; art. 41);
- riferite a grotte e geositi, a strade panoramiche, ad alberi monumentali, a strade e viali alberati, a paesaggi della letteratura e della storia (NTA PPR: art. 42).

Nelle superfici del territorio interne ai beni paesaggistici, sono assoggettate a Misure di salvaguardia e di utilizzazione le aree:

- in coordinamento con la disciplina d'uso del bene paesaggistico interessato (NTA PPR: art. 37, comma 4);
- in coerenza con i contenuti delle Schede delle zone di interesse archeologico e ulteriori contesti (NTA PPR: art. 39, comma 2);
- in coerenza con i contenuti delle Schede dei poli di alto valore simbolico e delle Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco (NTA PPR: art. 41, comma 4).

4. Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati del PPR.

Per l'insieme delle disposizioni di gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di Piano (consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento) si rimanda all'art. 55 e relativo allegato, nelle NTA del PPR. Sul tema, si rinvia anche alle norme più generali contenute all'art. 4, comma 2 (Elaborati).

In applicazione del suindicato allegato, è richiesta la stesura della Relazione tecnica, di conferma/modifica/integrazione/esclusione di oggetti, degli strati informativi di PPR, in rapporto al QUADRO CONOSCITIVO, alla PARTE STATUTARIA e a quella STRATEGICA del Piano. La comparazione andrà effettuata attraverso la sovrapposizione degli strati informativi (layer) del PPR con gli strati informativi del PRGC o del PCS, onde porre in evidenza le divergenze tra le rispettive rappresentazioni dei beni paesaggistici, ove comparabili e presenti. Vi è inoltre la possibilità di arricchire i dati relativi al quadro conoscitivo o alla parte strategica del PPR, restituendoli integrati.

Gli esiti del confronto sono riassunti nella Tabella di Comparazione che segue, parte integrante dell'Elaborato di sintesi ove le modifiche sono commentate singolarmente.

Per l'integrazione, aggiornamento e implementazione del PPR, oltre all'art. 55, costituiscono riferimento nelle NTA:

- l'art. 7, comma 3 (integrazione e aggiornamento del quadro conoscitivo di PPR dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004);
- l'art. 7, comma 4 (integrazione e aggiornamento in sede di PRGC e di PCS degli strati informativi attinenti beni e valori della rete ecologica, dei beni culturali, della mobilità lenta);
- l'art. 10, comma 2 (implementazione del quadro conoscitivo di PPR, in aree non interessate da beni paesaggistici);
- l'art. 48, comma 4 (integrazione del quadro conoscitivo di PPR relativo ai terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

5. NTA – Drafting

Le NTA indicano i caratteri e le prescrizioni riguardanti ciascuna zona con specificazione degli interventi ammessi, delle condizioni di realizzazione e delle destinazioni d'uso consentite.

Al fine di conseguire il miglioramento della qualità delle NTA dei PRGC si indicano alcuni **standard** utili per garantire la **qualità delle regole e la certezza del diritto**. Il rispetto degli standard è volto a garantire che la norma sia correttamente collocata nel contesto normativo, che la formulazione esprima le scelte che l'hanno ispirata, che sia attuabile sul piano amministrativo e che sia agevolmente rintracciabile e comprensibile da operatori e destinatari.

Un testo è chiaro se ha contenuti certi, una strutturazione nitida e uno sviluppo coerente.

Un testo è preciso se non si presta ad equivoci. Sia le parole usate, sia le connessioni logiche tra le frasi devono essere il più possibile univoche ed esplicite. La vaghezza e l'ambiguità favoriscono incertezze nell'interpretazione del testo.

Un testo è uniforme dal punto di vista linguistico se permette di riconoscere senza equivoci quando ci si riferisce ad uno stesso argomento.

Un testo è semplice se dà la preferenza a parole conosciute dalla maggior parte dei cittadini e se organizza le frasi in modo lineare.

Un testo è economico se contiene tutto quello che è necessario, e solo quello che è sufficiente, per lo sviluppo del suo contenuto. In particolare, un testo ben costruito è privo di parole ed espressioni superflue, che ribadiscono concetti già espressi.

La tecnica di progettazione dei testi legislativi comprende le tecniche di strutturazione delle NTA e di scrittura degli enunciati che la compongono.

Le regole di tecnica prevedono:

- a) una attenta **partizione della struttura** in titoli, capi, eventuali sezioni se necessarie per distinguere meglio gli argomenti, articoli e commi. I commi sono contrassegnati con numeri cardinali per consentire puntuali rinvii interni a commi del medesimo articolo o a commi di altri articoli delle NTA (ai fini della certezza dell'identificazione del combinato disposto applicabile).
- b) l'uso di **rubriche** che consentano l'esatta identificazione del contenuto delle partizioni del testo delle NTA e degli articoli;
- c) l'uso di strumenti comunicativi interni alle previsioni mediante tecniche di **dinamica normativa**. La dinamica normativa delle NTA comprende le seguenti principali figure di relazioni tra norme:
 - **rinvii**. Con "riferimenti normativi" o "rinvii" s'intendono tutti i casi in cui il testo dell'atto si riferisce ad altre normative (rinvio esterno) o a un'altra parte dello stesso atto (rinvio interno). I rinvii interni sono utili per evitare duplicazioni o per facilitare la comprensione delle relazioni

fra le parti di un testo complesso (es. “per le finalità di cui al comma 1.....”; “le aree individuate al comma 5” etc.) oppure anche per rinviare a una partizione delle NTA superiore all'articolo (es “si applicano le disposizioni del titolo II”);

- **modifiche.** Per "modifica" s'intende ogni disposizione che interviene in qualsiasi modo sul testo normativo previgente.

Gli articoli da inserire con modifiche testuali in testi normativi previgenti, e che è indispensabile collocare in posizione intermedia tra articoli del testo originario, vanno contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale sono inseriti, integrato da un numero cardinale e dall'avverbio numerale latino (es. 1 bis, 1 ter, 1 quater, ecc). Quando s'inserisce un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis indicarlo come articolo 1.1. L'articolo inserito tra l'1 bis e l'1 ter diviene 1 bis 1.

Nelle modifiche testuali che sostituiscono integralmente un articolo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono rinnovati e contrassegnati con numeri cardinali progressivi.

- **abrogazioni.** Si sopprimono parti del testo previgente.

APPENDICE 2 – TABELLA DI RAFFRONTO. ELABORATO DI SINTESI

Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d'uso, Misure di salvaguardia e utilizzazione: dettaglio degli adempimenti richiesti agli strumenti e ai piani ai fini della conformazione al PPR.

Nella Tabella che segue, le disposizioni normative del PPR riconducibili agli Indirizzi, alle Direttive, alle Prescrizioni d'uso e alle Misure di salvaguardia e utilizzazione, vengono riepilogate e puntualmente riferite ai corrispondenti estremi normativi delle NTA.

Ad ogni estremo normativo, la Tabella fa corrispondere, il dettaglio degli adempimenti dovuti dagli strumenti e dai piani da conformare.

La conformazione al PPR avviene dunque in applicazione di quanto riportato nelle pagine che precedono e come meglio esplicitato negli adempimenti richiamati nella Tabella che segue. Nel caso dei PCS, la conformazione al PPR interessa anche il Regolamento del Parco naturale.

Elaborato di sintesi

Il richiamo agli Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d'uso e Misure di salvaguardia e utilizzazione, anche nella forma a Tabella, trova motivo nell'esigenza operativa della Conferenza di servizi volta a cogliere i contenuti fondamentali della conformazione sin dalle fasi di avvio dell'attività di esame (i tavoli tecnici) degli strumenti di pianificazione.

Per potersi dunque addentrare più agevolmente e più speditamente nella fase istruttoria e per incidere così favorevolmente anche sul contenimento dei tempi necessari alla valutazione, è prevista la stesura e presentazione di un elaborato di sintesi, già prima di definire compiutamente tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini dello svolgimento della Conferenza di servizi.

1. L'elaborato di sintesi mira a dar conto, attraverso scritti e cartogrammi in estratto, sia delle caratteristiche territoriali locali in approfondimento e confronto con gli aspetti, i riconoscimenti e le norme attuative del PPR, sia delle soluzioni di conformazione e di eventuali ulteriori riasseti ipotizzati dal Comune o dall'Organo gestore del Parco naturale. L'elaborato di sintesi contiene:
 - a) gli esiti del confronto tra lo strumento urbanistico generale comunale/il PCS e il PPR con riferimento agli aspetti conoscitivi, alla delimitazione dei beni paesaggistici, allo stato dei luoghi, alle previsioni di pianificazione;
 - b) eventuali nuove scelte urbanistiche proposte dal Comune o dall'Organo gestore del Parco naturale, a prescindere da quelle già necessarie ad ottemperare alla conformazione paesaggistica delle previsioni vigenti;
 - c) sintesi delle proposte di modifica grafica e normativa, rispetto allo strumento vigente anche in applicazione dell'articolo 12, comma 2, lettera f), delle NTA del PPR.

Formalmente, l'elaborato di sintesi si compone di una parte scritta (relazione) introduttiva, descrittiva e a commento dei contenuti sopra richiesti, completata dalla "compilazione" della Tabella che segue.

MODELLO PER LA STESURA DELL'ELABORATO DI SINTESI

RAPPORTO TRA IL TERRITORIO INTERESSATO E IL PPR			
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO SOGGETTO PROPONENTE (ELABORATI)	DEL	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (DATI)
<u>Ambiti di paesaggio</u> (NTA PPR: art. 16, comma 6) -Approfondimento delle analisi contenute nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio</i> e delle relative invarianti. -Definizione della normativa in coerenza agli indirizzi, in risposta alle direttive e nel rispetto degli obiettivi di qualità contenuti nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio</i>. -Specificazione delle azioni e dei progetti necessari all'attuazione del PPR.			
<u>Morfotipi</u> (NTA PPR: art. 17, commi 4 e 5) -Riconoscimento, approfondimento e specificazione nel PRGC/PCS, dei morfotipi in coerenza agli indirizzi e nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio</i>; - Eventuale revisione o integrazione in sede di PRGC/PCS della Banca dati del Paesaggio.			
<u>Siti UNESCO</u> (NTA PPR: art. 18, comma 1) Individuazione, con definizione della relativa normativa, in coerenza alla disciplina contenuta nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e di eventuali piani di gestione vigenti</i>.			
<u>Aree compromesse e degradate</u> (NTA PPR: art. 33, commi 7 e 8)			

-Individuazione nel PRGC/PCS delle aree riportate nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nella Banca dati del Paesaggio. -Definizione in sede di PRGC/PCS, della normativa, in coerenza agli indirizzi del PPR e nel rispetto degli obiettivi di qualità riportati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate. - Eventuale revisione o integrazione in sede di PRGC/PCS, della Banca dati del Paesaggio.		
<u>Rete ecologica (NTA PPR: art. 43, commi 3, 4, 6, 7 e 8)</u> Individuazione nel PRGC della Rete Ecologica Locale: -in coerenza agli indirizzi e in risposta alle direttive contenuti nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio</i>; -secondo metodologia del <i>Vademecum per l'individuazione della Rete ecologica alla scala locale</i> (Allegato n. 94); -in coerenza con strategie di progetto contenute nell'Allegato n. 70 <i>Scheda della Rete Ecologica Regionale</i>; -disciplinando la conservazione, il potenziamento e la realizzazione degli elementi che la compongono; -eventuali proposte di integrazioni, aggiornamenti e revisioni ai contenuti riportati nel quadro conoscitivo del PPR e nella parte strategica di Piano e con restituzione alla Banca dati del Paesaggio.		
<u>Rete dei beni culturali (NTA PPR: art. 44, comma 6)</u>		

Individuazione nel PRGC/PCS, con definizione della relativa normativa: -di edifici di rilevanza storico culturale e archeologica; -di elementi o immobili, compreso idoneo contesto, già tutelati o privi di provvedimento di tutela di interesse paesaggistico; -di immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale, strettamente relazionati con il contesto, equiparati ad <i>Ulteriori contesti</i> della Rete dei beni culturali; -di immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario, inclusi nelle <i>Schede dei poli di alto valore simbolico</i> e nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco</i>; - eventuali proposte di integrazioni, aggiornamenti e revisioni ai contenuti riportati nel quadro conoscitivo del PPR e nella parte strategica di Piano e con restituzione alla Banca dati del Paesaggio		
<u>Rete della mobilità lenta (NTA PPR: art. 45, commi 3, 4 e 5)</u> Individuazione nel PRGC/PCS, con definizione della relativa normativa: -in coerenza agli indirizzi e in risposta alle direttive delle Schede degli Ambiti di paesaggio; -favorendo connessioni con componenti ambientali e storiche, accessibilità diffusa e fruizione sostenibile dei paesaggi, valorizzazione della viabilità rurale e recupero di collegamenti dismessi, sviluppo turistico ricreativo; -prevedendo completamenti e connessioni con la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale,		

collegamenti con nodi intermodali, valorizzazione di punti panoramici, utilizzi in ambito agricolo di strade interpoderali esistenti; - eventuali proposte di integrazioni, aggiornamenti e revisioni ai contenuti riportati nel quadro conoscitivo del PPR e nella parte strategica di Piano e con restituzione alla Banca dati del Paesaggio		
<u>Paesaggio rurale storico (NTA PPR: art. 47)</u> Individuazione, con definizione della relativa normativa dei paesaggi inseriti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali"		
<u>Paesaggio montano (NTA PPR: art. 48, comma 4)</u> Individuazione in sede di PRGC/PCS, con definizione della relativa normativa, di terreni incolti e/o abbandonati, a fini di recupero e valorizzazione territoriale, integrando i contenuti riportati nel quadro conoscitivo del PPR. (Per la definizione vedasi art. 86 L.R. 9/2007 <i>Norme in materia di risorse forestali</i>, così come modificato dalla Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 <i>Misure urgenti per il recupero della competitività regionale</i>).		
<u>Paesaggio costiero (NTA PPR: art. 49)</u> Declinazione, delle finalità di valorizzazione territoriale, perseguimento della diminuzione della pressione turistica e interruzione dei processi di degrado connessi alla pressione antropica.		

BENI PAESAGGISTICI E LORO DELIMITAZIONE, ART. 136 DEL CODICE		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (ELABORATI)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (DATI)
Definizione della normativa in coerenza agli indirizzi, in risposta alle direttive e compatibilmente con le prevalenti prescrizioni d'uso, come da Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19, commi 2, 3, 4 e 6);		
Individuazione delle delimitazioni dei beni tutelati (NTA PPR: art. 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6);		
Per i comuni di Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Polcenigo e per le grotte di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 1996, n. 4046 (sul BUR S.S. n. 30 del 11 ottobre 1996 - L. 1497/1939, art. 1 – <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste</i>), applicazione delle misure di tutela contenute negli atti di cui all'art. 19, comma 6 delle NTA del PPR.		

BENI PAESAGGISTICI E LORO DELIMITAZIONE, ART. 142 DEL CODICE		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 34);	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (ELABORATI)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (DATI)
Definizione della normativa relativa ad attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione, alle condizioni di sostenibilità e di trasformazione delle aree tutelate, declinando i seguenti articoli delle NTA del PPR): <u>art. 21, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art. 22, commi 5, 6 e 7;</u> <u>art. 23, commi 6, 7 e 8;</u> <u>art. 25, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art. 26, comma 3;</u> <u>art. 27;</u> <u>art. 28, commi 11, 12 e 13;</u>		

<u>art. 29, commi 8 e 9;</u> <u>art. 30, commi 3, 4 e 6;</u> <u>art. 31, commi 4, 5 e 6).</u>		
Individuazione delle perimetrazioni relative alle categorie dei beni tutelati, proponendo integrazioni e aggiornamenti ai contenuti riportati nel quadro conoscitivo del PPR. Per gli usi civici, in sede di PRGC/PCS è compito del Comune/Organo gestore del Parco naturale, perimetrare in via presuntiva le zone non ancora accertate. E' richiesta la declinazione dei seguenti articoli delle NTA del PPR: <u>art. 7, comma 3;</u> <u>art. 20, commi 2 e 3;</u> <u>art. 21, comma 2;</u> <u>art. 22, commi 2 e 4;</u> <u>art. 23, commi 2 e 4;</u> <u>art. 25, comma 2;</u> <u>art. 26, comma 2;</u> <u>art. 27, commi 2 e 3;</u> <u>art. 28, commi 7 e 8;</u> <u>art. 29, commi 5 e 6;</u> <u>art. 30, comma 2;</u> <u>art. 31, comma 2).</u> Individuazione delle delimitazioni dei beni tutelati (NTA PPR: art. 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6). In particolare, con riferimento ai territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice - eventuali scostamenti rispetto al dato della Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, necessitano del parere favorevole dell' Ispettorato forestale della Regione.		
Delimitazione in sede di PRGC delle aree escluse dall'applicazione della tutela paesaggistica - zone omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985 (NTA PPR: art. 20, comma 6);		
Specificazione in sede di PRGC/PCS della delimitazione delle aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. a) del Codice (Aree di cui all'art. 143 del D.Lgs 42/2004). (Si declinano i seguenti articoli delle NTA del PPR): art. 20, comma 7; art. 21, comma 5, lettere d), e);		

art. 22, comma 7, lettere d), e); art. 23, comma 8, lettere d), e); art. 32, comma 2; art. 34).		
Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice: individuazione in sede di PRGC/PCS delle aree con alto grado di compromissione e individuazione di eventuali ulteriori aree, ai fini di esclusione da obblighi di autorizzazione paesaggistica ove destinate a interventi di recupero e riqualificazione del bene paesaggistico (NTA PPR: art. 34).		

PROPOSTE DI INCREMENTO DELLA TUTELA E DEL VALORE PAESAGGISTICO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (ELABORATI)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE (DATI)
Individuazione dei seguenti ulteriori contesti (tutela, conservazione, salvaguardia, in aree diverse dai beni paesaggistici) (NTA PPR: da art. 37 ad art. 42), con definizione della relativa normativa		
Ulteriori contesti – siti UNESCO (NTA PPR: art. 18);		
Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse (NTA PPR: art. 38);		
Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege (specchi d'acqua, pertinenze idrauliche, corsi d'acqua non iscritti negli elenchi, fasce di tutela di zone di interesse archeologico, beni archeologici e relative fasce di tutela) (NTA PPR: art. 39);		
Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali (comprensivi di eventuali aree funzionali alla protezione di coni ottici e vedute) (NTA PPR: art. 41);		
Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica (siti Natura 2000, biotopi, Aree di reperimento) (NTA PPR: art. 40);		
Altre categorie di Ulteriori contesti (geositi, grotte, strade panoramiche, alberi monumentali, viali e strade alberate, paesaggi		

della letteratura e della storia) (NTA PPR: art. 42)		
--	--	--

ESTRATTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI DI CONFORMAZIONE

PRINCIPALI MODIFICHE AGLI STRUMENTI VIGENTI PER ESIGENZE DI CONFORMAZIONE		
	RISCONTRO SOGGETTO PROPONENTE (ELABORATI)	DEL RISCONTRO SOGGETTO PROPONENTE (DATI)
Previsione urbanistica vigente		
Modifica azzonativa di conformazione		
Modifica normativa di conformazione		
Beni paesaggistici interessati		
Altri valori paesaggistici interessati		

ALTRE EVENTUALI MODIFICHE AGLI STRUMENTI E AI PIANI: PROPOSTE DI VARIANTE URBANISTICA		
	RISCONTRO SOGGETTO PROPONENTE (ELABORATI)	DEL RISCONTRO SOGGETTO PROPONENTE (DATI)
Previsione urbanistica vigente		
Variante urbanistica all'azzonamento, in conformazione al PPR		
Variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione, in conformazione al PPR		
Beni paesaggistici interessati		
Altri valori paesaggistici interessati		
SHAPE FILE AGGIORNATO DEL NUOVO AZZONAMENTO DEL TERRITORIO		

TABELLA DI COMPARAZIONE GESTIONE E INTERSCAMBIO DEI DATI TERRITORIALI DELLA BANCA DATI DI PPR
--

(la tabella va riferita agli strati informativi di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA del PPR interessati da modifiche e dovranno essere trasmessi solamente tali strati – le indicazioni tecniche sono pubblicate sul sito della Regione)

Consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento (NTA PPR: art. 55)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE – ELENCO SHAPEFILE STRATI INFORMATIVI MODIFICATI - COMPARAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE -CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -CON IL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO			
Nome layer/strato informativo	Oggetto modificato (ad es. uno o più gid)	Sintesi confronto tra PPR, PRGC e PCS - Esito (integrazione, revisione, nuovo oggetto, esclusione)	Modifica nel PPR (recepimento , proposta di modifica)	Riferimento nome estratto articolo 55 NTA PPR

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 7 del regolamento)

ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

(art. 57 quater, commi 3, 4 e 5 della L.R. 5/2007)

Ai sensi dell'articolo 57 quater, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a) *la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;*
- b) *il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;*
- c) *il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.*

Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004.

Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

L'adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) riguarda la formazione di strumenti di pianificazione e loro varianti che interessino in misura parziale il territorio del singolo Comune e che abbiano effetto conformativo sul territorio.

Nell'ambito della pianificazione delle aree naturali protette, l'adeguamento al PPR attiene in particolare alla strumentazione dei Piani di conservazione e sviluppo delle Riserve naturali e alle varianti non generali dei Piani di conservazione e sviluppo dei Parchi naturali, includendovi l'adeguamento dei relativi regolamenti e ove presenti, delle eventuali Aree contigue (AC).

Coerenza con gli obiettivi statutari. L'adeguamento si rapporta con la parte statutaria del PPR, richiedendo agli strumenti di pianificazione e loro varianti, coerenza con gli obiettivi statutari (art. 8, comma 2 delle NTA PPR), con gli obiettivi di qualità (art. 8, comma 5 delle NTA PPR), nonché con indirizzi e direttive relativi ai beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004.

L'adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici comunali che trovano fonte legislativa nella LR 5/2007 o comunque, anche se indirettamente, si vedono in correlazione procedurale con la citata norma urbanistica **non può pregiudicare il successivo procedimento di conformazione del PRGC al PPR** (art 57 quater, comma 4 bis, LR 5/2007).

Diversamente, la procedura di adeguamento dei Piani di conservazione e sviluppo (PCS) delle Riserve naturali regionali fa riferimento alla legislazione di settore in materia di biodiversità, con specificità di contenuto e soprattutto i PCS hanno diretta efficacia sull'assetto dei suoli in quanto operanti autonomamente senza alcun vincolo o subordinazione nei riguardi del PRGC. In particolare l'articolo 27 NTA PPR conferisce, con il rinvio recettizio ai PCS, efficacia di disciplina paesaggistica ai medesimi e prevede varie situazioni per le RNR. Con l'attività di adeguamento al PPR, si compie il processo di riscontro

tecnico alle previsioni del Piano paesaggistico regionale; pertanto non vi è la previsione di dover dar corso alla conformazione al PPR.

Pur con minor complessità contenutistiche e procedurali rispetto alla conformazione, il procedimento di adeguamento, riconoscendo fra le precondizioni del suo svolgimento anche la finalità di assicurare che dalle nuove previsioni, non derivino situazioni urbanistiche tali da compromettere la futura fase pianificatoria della conformazione ove dovuta, con particolare riferimento al successivo inserimento della parte strategica del PPR, richiede ai soggetti proponenti di operare comunque con attenzione e nella generale conoscenza del PPR.

Pertanto gli strumenti e loro varianti non possono recare situazioni incongruenti sia nei riguardi di elementi tutelati e/o assoggettati a valorizzazione rappresentati negli allegati di PPR, sia in ordine a indirizzi, direttive, alla disciplina d'uso o altri istituti di cui il Piano paesaggistico regionale si è dotato (ambiti di paesaggio, morfotipi, Ulteriori contesti o altro) in aggiunta a quelli di cui all'art. 134 del D.lgs. 42/2004. L'esclusione dell'applicazione della parte strategica del PPR (Titolo III delle NTA), è da intendersi pertanto come esclusione dall'obbligo di individuazione, costruzione e rappresentazione cartografica e normativa dei singoli sistemi interconnessi delle tre Reti (sistemi dei paesaggi, per la Rete ecologica; sistemi dei luoghi e manufatti espressivi di identità, per la Rete dei beni culturali; sistemi dei percorsi, per la Rete della mobilità lenta).

Nei PCS, ferma in ogni caso la disciplina di cui all'art. 27 delle NTA di PPR, la componente strategica del Piano paesaggistico regionale, ai fini della comprovata coerenza, trova declinazione attraverso il riconoscimento e la regolamentazione degli elementi, areali e/o lineari propri delle singole reti di PPR. La declinazione suindicata trova ragione nella prospettiva di raccordare i contenuti strategici di paesaggio dei PCS, con quelli dei territori esterni di PRGC, in modo tale da pervenire efficacemente alla costituzione di quei sistemi interconnessi perseguiti dal PPR.

Coerenza nei riguardi degli obiettivi di qualità: è riferita agli obiettivi così definiti riportati nelle Schede degli ambiti di paesaggio, nell'Abaco dei morfotipi e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate. Rispetto agli obiettivi di qualità contenuti nelle Schede suindicate – essendo questi ultimi, dal PPR riportati principalmente a riferimento e sostegno della parte strategica del Piano – la dimostrazione di coerenza da dedurre va condotta nel confronto tra strumenti di pianificazione e loro varianti e obiettivi di qualità che, pur prioritariamente finalizzati a valorizzare e sviluppare le Reti, risultino anche pertinenti ai luoghi, alle aree e agli elementi del territorio interessati dalle nuove previsioni urbanistiche.

Recepimento delle prescrizioni d'uso e delle misure di salvaguardia degli UC. Gli strumenti di pianificazione e loro varianti recepiscono espressamente le prescrizioni d'uso afferenti i beni paesaggistici, nonché le misure di salvaguardia e di utilizzazione di eventuali Ulteriori contesti.

Nel caso di nuove previsioni urbanistiche che interessino unicamente Ulteriori contesti di PPR non a diretto contatto con beni paesaggistici tutelati, la valutazione di coerenza paesaggistica è assolta nell'ambito del procedimento comunale inerente le suindicate nuove previsioni con recepimento delle misure di salvaguardia e allegazione di apposita relazione di coerenza (articolo 10 NTA PPR).

Il procedimento di adeguamento al PPR, diversamente dalla conformazione di cui all'art. 57 quater, comma 1, della LR 5/2007 (che richiede il perseguimento di tutti gli obiettivi del Piano paesaggistico regionale), opera nei casi di puntuali o parziali riasseti o attuazioni azzonative nel territorio, oltreché nell'ambito del riscontro al PPR, delle previsioni di PCS.

L'adeguamento persegue anche l'obiettivo di assicurare che le variazioni urbanistiche e le previsioni operative e attuative promosse dagli enti territoriali competenti ovvero da altri soggetti legittimati a operare sul territorio, nei casi di strumenti di pianificazione ex legge regionale 5/2007 o con essa proceduralmente correlati, si collochino, prima di aver compiuto il processo della conformazione, in un contesto di coerenza e di allineamento ai principi e ai criteri che hanno ispirato le scelte di PPR.

La procedura di adeguamento al PPR riguarda strumenti di pianificazione concernenti porzioni di territorio comunale che interessino beni paesaggistici, quali:

- a) varianti al PRGC di cui all'art. 63 bis (non comprese nell'articolo 57 quater, comma 2, lettera b) della LR 5/2007);
- b) varianti al PRGC di cui all'art. 63 sexies della LR 5/2007;
- c) piani attuativi comunali (PAC) e loro varianti, di cui all'articolo 25 della LR 5/2007. L'adeguamento di tali strumenti comporta il contestuale adeguamento del PRGC, nelle aree corrispondenti.
- d) piani territoriali infraregionali (PTI) e loro varianti, di cui all'art. 14 della LR 5/2007. L'adeguamento di tali strumenti comporta il contestuale adeguamento del PRGC, nelle aree corrispondenti.
- e) piani comunali di settore e le loro varianti rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007;
- f) varianti agli strumenti urbanistici e ai piani che interessino beni paesaggistici necessarie alla realizzazione di progetti di opere che sono approvati con procedimenti aventi effetto di variante urbanistica (quali a titolo esemplificativo, accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità), nonché eventuali varianti che modifichino strumenti e piani vigenti in applicazione di procedimenti amministrativi non ricadenti nella specifica disciplina procedurale urbanistica.

Sono altresì oggetto di adeguamento gli strumenti di pianificazione e loro varianti approvati dalla Regione aventi effetti conformativi sul territorio comunale interessato quali:

- a) piani per i quali è prevista l'approvazione della Regione o di altri Enti pubblici;
- b) varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134.
- c) piani di conservazione e sviluppo (PCS) delle Riserve naturali regionali e loro varianti;
- d) varianti non generali ai piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali.

Sino al 31.12.2023, il procedimento di adeguamento può interessare anche varianti generali di PRGC di mero adeguamento di cui all'art. 57 quater, comma 5, della LR 5/2007. Nelle more della conformazione del piano regolatore generale comunale, si può svolgere dunque il procedimento di adeguamento (coerenza) che prescinde dall'obbligo dello sviluppo tematico e applicativo delle tre reti strategiche del PPR. La parzialità di tale procedimento rispetto a quello di conformazione, non consente tuttavia al Comune di potersi avvalere delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice nel quadro dell'attività autorizzatoria dei progetti.

Conclusivamente, l'adeguamento al PPR non può prescindere dai criteri ispiratori e dagli orientamenti a suo tempo assunti a presupposto del Piano, né dar luogo a effetti limitativi sulla potenzialità di incremento paesaggistico delle aree coinvolte. Il procedimento di adeguamento è dimostrato nella coerenza paesaggistica anche in merito alle possibili relazioni che le nuove previsioni urbanistiche possono instaurare con i luoghi dell'intorno territoriale. Dal procedimento di adeguamento, possono emergere esigenze di correzione di eventuali errori materiali relative alle delimitazioni o ad altri contenuti di PPR, quali aspetti di natura grafica, cartografica, che, qualora riconducibili all'art 3 dell'Accordo Stato-Regione del 14 marzo 2018, comportano l'intervento del Comitato Paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2 delle NTA del PPR.

Gli esiti dell'aggiornamento sono inseriti in apposita sezione di WEBGIS PPR.

In Appendice 1, è indicata la documentazione tecnica di riferimento per il procedimento di adeguamento al PPR. L'Appendice 1 è preceduta da alcune note, esplicative dell'articolazione e della sequenza degli

elementi e degli aspetti di pianificazione, sulle cui basi impostare, sviluppare e redigere la suddetta documentazione tecnica. Per praticità, in aggiunta alle note si fa anche diretto rinvio alle parti delle NTA e a quegli allegati del PPR che del singolo aspetto da trattare nell'ambito dell'adeguamento, costituiscono principale estremo grafico e normativo di riferimento. Le note suaccennate si chiudono trattando la modalità dell'interscambio dati tra Regione e soggetto proponente lo strumento di pianificazione o sua variante.

La definizione e l'approfondimento della documentazione tecnica in argomento, da parte del soggetto proponente avvengono in rapporto al tipo di strumento o variante da adeguare, nonché rispetto all'estensione territoriale considerata e all'entità dei contenuti di PPR che con essa interagiscono. Allo stesso tempo, sempre in ragione dell'oggetto e dell'entità della modifica urbanistica da trattare, va sottolineato che i contenuti di variante descritti in Appendice 1 come associati ai singoli elementi che compongono lo strumento urbanistico comunale o il PCS (la relazione illustrativa, la cartografia conoscitiva, la cartografia operativa, la cartografia strutturale, la cartografia delle componenti paesaggistiche, la cartografia della percezione visiva) non necessariamente debbono sempre essere rappresentati attraverso cartografie singole e distinte: ad esempio, nel caso di approvazioni di progetti pubblici o di pubblico interesse, aventi effetto di variante urbanistica ovvero costituenti adozione di variante al PRGC, la puntuale localizzazione dell'opera e la circoscritta corrispondenza dei sedimi di variante, possono far sì che i contenuti afferenti alle singole cartografie di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'Appendice 1, possano egualmente trovare riscontro anche se, in alternativa alla stesura di singole Carte, dovessero predisporci idonei estratti grafici in scala opportuna, da inserire all'interno della Relazione paesaggistica.

In Appendice 2, attraverso la Tabella riportata (*Elaborato di sintesi*), si indica la modalità con cui si perviene a documentare e a dimostrare la coerenza delle scelte di pianificazione da assumere in adeguamento di PPR. L'esigenza di comprovare la coerenza, ovviamente viene meno laddove il PPR attraverso prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione, già esprime obbligo di osservanza e recepimento delle proprie disposizioni.

Si tratta di operare (rispetto alla colonna di sinistra dell'Elaborato di sintesi) il confronto tra adempimenti richiesti dal PPR e le nuove previsioni urbanistiche (nel caso di cui all'art. 57 quater, comma 5 della LR 5/2007, la variante potrebbe anche presentarsi con le stesse previsioni urbanistiche vigenti) in adeguamento paesaggistico, nel quadro della necessaria coerenza.

L'adeguamento del PCS e di altri strumenti di approvazione regionale, non esclude che il procedimento si limiti ad adeguare le previsioni vigenti.

Nell'Elaborato di sintesi sono espressamente richiamati gli adempimenti direttamente riconducibili a indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione riportate nel testo delle NTA del PPR: anche se non puntualmente richiamati nell'Elaborato, agli effetti del procedimento di adeguamento debbono comunque trovare considerazione obiettivi di qualità, indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione presenti negli altri allegati di PPR, qualora relazionati agli adempimenti richiamati in Tabella.

Analogamente a quanto evidenziato per la modalità applicativa dei contenuti dell'Appendice 1 (stesura della documentazione tecnica), anche per l'uso della Tabella di cui all'Appendice 2 si sottolinea come gli adempimenti ivi riportati riuniscano indistintamente i termini di riferimento per tutte le fattispecie di strumento o sua variante soggetti ad adeguamento: l'applicazione della Tabella, al momento del confronto tecnico con le previsioni di adeguamento, dovrà quindi avvenire ponderando e considerando le sole voci relazionabili e riconducibili alla specificità dello strumento o variante in elaborazione.

Appendice 1

Documentazione tecnica di riferimento per il procedimento di adeguamento al PPR.

a) Relazione illustrativa

- evidenza dei beni paesaggistici e dei relativi Ulteriori contesti interessati dalle nuove previsioni urbanistiche ovvero da previsione riconfermate (nel caso di varianti di cui all'art. 57 quater, comma 5, della LR 5/2007 o di vigenti strumenti di pianificazione di approvazione regionale);
- riferimento agli obiettivi del PPR, alle componenti e alle invarianti strutturali, alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi e agli obiettivi di qualità, ivi compresi riferimenti e confronti con le tre reti strategiche, alle eventuali aree compromesse e degradate, pertinenti alle zone interessate dalle nuove previsioni urbanistiche (oppure riconfermate, se in presenza di varianti di cui all'art. 57 quater, comma 5, della LR 5/2007 o di vigenti strumenti di pianificazione di approvazione regionale);
- coerenza con gli obiettivi della parte statutaria e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati con evidenza della non compromissione degli elementi oggetto della successiva conformazione (art. 57 quater, comma 4 bis, LR 5/2007);
- coerenza con gli obiettivi della parte strategica;
- descrizione delle emergenze, dei valori e dei caratteri distintivi e identitari dei luoghi secondo l'interpretazione del PPR compresa l'evidenza, per l'area oggetto di variante, dei beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice distinguendo tra architettonici e archeologici (corredata da una tavola che dia evidenza dei beni di parte seconda riportando tale differenziazione);
- ricognizione delle aree archeologiche / a rischio archeologico / a potenziale archeologico (o comunque denominate) già censite nel vigente e/o in precedenti strumenti di pianificazione nell'area oggetto di variante;
- estratti grafici, inerenti i contenuti dei precedenti alinea, a riprodurre elementi conoscitivi e previsionali di PPR;
- obiettivi e contenuti dello strumento di pianificazione o sua variante in adeguamento. Motivazione delle modifiche proposte alla zonizzazione e al livello strutturale vigente;
- indicazione delle azioni e delle norme di tutela, mitigazione, riqualificazione e valorizzazione paesaggistica;
- eventuali proposte di correzione di evidenti errori materiali relative alle delimitazioni o ad altri contenuti di PPR, quali aspetti di natura grafica, cartografica, che, qualora riconducibili all'art. 3 dell'Accordo Stato-Regione del 14 marzo 2018, comportano la sospensione dei termini del procedimento di adeguamento ai fini dell'intervento del Comitato Paritetico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle NTA del PPR.

b) Cartografia della parte statutaria

L'elaborato identifica e rappresenta la struttura del sistema paesaggio e le tutele paesaggistiche presenti nell'area interessata dalla variante.

Nei casi di variante generale al PRGC di cui all'articolo 57 quater, comma 5, della LR 5/2007 (assoggettata al procedimento di adeguamento sino al 31.12.2023), l'elaborato identifica e rappresenta la struttura del sistema paesaggio di tutto il territorio comunale nei suoi valori, attraverso i contenuti delle Schede d'ambito paesaggistico allegate al PPR e delle rispettive invarianti, anche nelle interrelazioni e sinergie con gli altri sistemi funzionali territoriali dello strumento urbanistico generale.

c) Cartografia operativa e disciplina d'uso.

La fase tecnica include: modifiche all'azonamento e al testo normativo vigente, coerentemente al sistema delle tutele e agli altri elementi della parte statutaria del PPR; recepimento di prescrizioni e di misure di salvaguardia e utilizzazione; evidenza del confronto delle nuove previsioni urbanistiche, rispetto a quelle del vigente PRGC. Per i PCS, in particolare, la fase tecnica richiede inoltre: la verifica, ai fini di coerenza, del Regolamento dell'area naturale protetta; il riconoscimento cartografico e la disciplina di supporto degli elementi territoriali areali e lineari, pertinenti alla componente strategica del PPR.

L'adeguamento al PPR rispetta l'articolazione delle zone e delle categorie urbanistiche del Piano urbanistico regionale generale (PURG), nonché, per i PCS, delle zone definite ai sensi della legislazione regionale in materia di biodiversità.

Cartografia strutturale, obiettivi, strategie. Le variazioni ai vigenti piani struttura, obiettivi e strategie di PRGC, sono introdotte in coerenza agli obiettivi e alle previsioni di PPR. Va data evidenza del confronto delle nuove previsioni urbanistiche, con quelle vigenti. La previsione paesaggistica di livello strutturale si coordina e si integra con la componente operativa dello strumento urbanistico generale. Gli obiettivi di PCS sono coordinati e resi coerenti con quelli di cui all'art. 8 delle NTA di PPR.

d) Carta degli aspetti scenico percettivi

L'elaborato analizza e interpreta la percezione visiva del paesaggio riconoscendo gli elementi propri dello skyline naturale e antropico esistente dai punti di intervisibilità, evidenziando eventuali ulteriori punti di osservazione, le morfologie dei luoghi, i profili paesaggistici, il profilo dei crinali e quello dell'insediamento.

Tale cartografia è necessaria, nei casi di piani attuativi comunali, di piani territoriali infraregionali e di approvazione di progetti pubblici o di pubblico interesse con contestuale variante urbanistica, qualora siano interessati beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.lgs. 42/2004, ove da nuove previsioni urbanistiche, anche se non direttamente insistenti sui beni stessi, si generino effetti aventi relazioni con la percezione visiva.

La cartografia in esame, al fine di dimostrare il sufficiente grado di inserimento paesaggistico degli eventuali nuovi volumi ricadenti all'interno di coni ottici o in corrispondenza di punti di intervisibilità, è corredata da una o più viste prospettiche che, simulando la presenza dei nuovi interventi, ne documenta l'effetto non incongruente, né di alterazione nei riguardi dello skyline naturale e dei profili suindicati oppure evidenzia le misure necessarie alla mitigazione.

Nei casi di approvazione di progetti pubblici o di pubblico interesse con contestuale variante urbanistica, alla dimostrazione del sufficiente grado di inserimento paesaggistico e dell'assenza di elementi di incongruenza o di alterazione verso skyline e profili naturali, è possibile ottemperare alle attività di adeguamento in relazione agli aspetti scenico-percettivi anche attraverso opportuna integrazione alla Relazione paesaggistica allegata al progetto, all'interno della quale debbono pertanto trovare inserimento trattazioni e rappresentazioni grafiche pertinenti alla tematica.

In questi casi la Relazione paesaggistica integrata può pertanto consentire l'espressione del parere dell'organo competente del Mic sia ai fini dell'adeguamento che ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

- e) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le nuove previsioni urbanistiche;**
- f) Shape file degli strati informativi del PPR di cui si propone la modifica.**
- g) Shape file aggiornato del nuovo azionamento del territorio.**
- h) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS o Rapporto ambientale di VAS.**
- i) Elaborato di sintesi (cfr. Appendice 2).**

Le cartografie sono prodotte preferibilmente in scala 1:5.000 o comunque in scala adeguata rispetto alle dimensioni del territorio interessato dall'adeguamento.

Le eventuali proposte di correzione di evidenti errori materiali relative agli strati informativi del PPR o modifiche all'azzonamento sono elencate anche nella Relazione illustrativa e nei campi degli shape file che andranno restituiti anche agli uffici Regionali mediante le modalità di cui all'art. 55 delle NTA del PPR e del relativo allegato tecnico.

Note

Aspetti essenziali dell'adeguamento al PPR

La definizione della documentazione tecnica per il procedimento di adeguamento (vedi [Appendice 1](#)) consegue da un quadro progettuale che sostanzialmente vede sviluppare i seguenti aspetti, fra loro complementari:

- Il PPR nei territori interessati dall'adeguamento.

La considerazione alla scala locale del quadro conoscitivo e delle previsioni del PPR all'interno dei suoi obiettivi e delle sue finalità di valorizzazione territoriale, in sede di adeguamento avviene, anche nei casi in cui da questo ultimo derivino effetti localizzati e non territorialmente estesi, inquadrando e relazionando i luoghi interessati dalle nuove previsioni urbanistiche o da quelle vigenti da adeguare, in un congruo rapporto con l'intorno dei territori documentati nella Scheda di ambito di paesaggio. La relazione conoscitiva con i contenuti del PPR, è da intendersi non solo in riferimento ai beni tutelati, ma anche al morfotipo eventualmente riscontrabile e agli altri elementi territoriali, di valore o di criticità, che il PPR registra nel quadro della sua valenza statutaria.

(Elaborati cartografici, allegati ed NTA di PPR, di riferimento:

-Cartografie A da n. 1 a n. 9 - Analisi e interpretazione;

-Indirizzi, Direttive e allegati:

Art. 16 Ambiti di paesaggio; allegati da n. 10 a n. 21 Schede degli Ambiti di paesaggio;

Art. 17 Morfotipi; allegato n. 6 Abaco dei Morfotipi;

Art. 18 Siti UNESCO;

Art. 33 Aree compromesse e degradate; allegato n. 7 Abaco delle aree compromesse e degradate;

Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate (limitatamente alle aree individuate e localizzate sul PPR).

- Beni paesaggistici.

L'analisi dei beni e l'applicazione in sede di adeguamento vanno condotte sia per quanto riguarda gli immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs. 42/2004), sia per i beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142 del D.lgs. 42/2004).

Eventuali precisazioni e aggiornamenti rispetto al quadro conoscitivo e statutario del PPR, sono ammessi solo se i sedimi dei beni risultino direttamente interessati dalle previsioni urbanistiche in adeguamento oppure nei casi di adeguamento di PCS.

Il Comune o l'Organo gestore della Riserva naturale, valuta l'eventuale sussistenza di uso civico e se del caso, lo perimetra in via presuntiva.

Gli strumenti di pianificazione e loro varianti in adeguamento, danno attuazione a tutte le previsioni della parte statutaria del PPR che attengono all'immobile e all'area di notevole interesse pubblico e al bene paesaggistico tutelato per legge, interessato dalle previsioni di adeguamento.

(Elaborati cartografici, allegati ed NTA di PPR, di riferimento:

-Cartografie P da n. 1 a n. 6 - Beni paesaggistici e Ulteriori contesti. Immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice;

-Cartografia A6 - Analisi e interpretazione – Aree compromesse e degradate;

-Cartografie P da n. 1 a n. 6 - Beni paesaggistici e Ulteriori contesti. Beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del Codice;

-Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d'uso e allegati:

per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice,

Art. 19 Immobili e aree di notevole interesse pubblico; allegati da n. 22 a n. 62 Beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici;

per beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del Codice,

Art. 20 Beni paesaggistici tutelati per legge;

Art. 21 Territori costieri;

Art. 22 Territori contermini ai laghi;

Art. 23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua; allegati da n. 63 a n. 64 Schede dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi;

Art. 25 Montagne;

Art. 26 Ghiacciai e circhi glaciali;

Art. 27 Parchi e Riserve naturali nazionali o regionali; allegato n. 68 Schede di perimetrazione delle aree naturali – Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale e allegato n. 69 Scheda Riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa;

Art. 28 Territori coperti da foreste e da boschi;

Art. 29 Usi civici;

Art. 30 Zone umide; allegato n. 68 Schede di perimetrazione delle aree naturali – Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale;

Art. 31 Zone d'interesse archeologico; allegati da n. 4 a n. 5 Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e Ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico;

Art. 34 Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del Codice).

- Proposte di incremento della tutela e del valore paesaggistico.

Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs 42/2004, Ulteriori contesti di beni, diversi dai beni paesaggistici, che presentano valori paesaggistici ad essi analoghi.

Sono Ulteriori contesti, inoltre, le categorie di beni significative per la qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio in cui ricadono.

Gli Ulteriori contesti sono disciplinati da misure di utilizzazione e salvaguardia, volte ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

(Elaborati cartografici, allegati ed NTA di PPR, di riferimento:

-Cartografie P da n. 1 a n. 6 - Beni paesaggistici e Ulteriori contesti;

-Misure di salvaguardia e di utilizzazione, e allegati:

Art. 18 Siti Unesco; allegato n. 9 Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco;

Art. 37 (per quanto attiene, alle misure di salvaguardia e utilizzazione in coordinamento con la disciplina d'uso del bene paesaggistico interessato);

Art. 38 Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse; allegati da n. 23 a n. 62 Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione degli Ulteriori contesti;

Art. 39 Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege; allegati da n. 66 a n. 67 Schede degli Ulteriori contesti – corsi d'acqua non iscritti negli elenchi e allegati da n. 4 a n. 5 Schede delle zone di interesse archeologico tutelate per legge e Ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico;

Allegato n. 8 Schede dei poli di alto valore simbolico e allegato n. 9 Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco;

Art. 41 (per quanto attiene, alle misure di salvaguardia e utilizzazione in coerenza con i contenuti delle Schede dei poli di alto valore simbolico e delle Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'Unesco);

Art. 42 Categorie di Ulteriori contesti).

- Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di PPR.

Per le disposizioni di gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di Piano (consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento) si rinvia all'art. 55 e relativo allegato, nelle NTA del PPR. Sul tema, in via generale, si richiama anche l'art. 4, comma 2 delle NTA.

In applicazione del citato allegato, è richiesta la stesura di una nota tecnica (come elaborato a sè stante oppure parte integrante della Relazione illustrativa) che descriva le modifiche o integrazioni proposte agli strati informativi di PPR. La comparazione viene effettuata attraverso la sovrapposizione degli strati informativi (layer) del PPR con gli strati informativi della variante o del piano in adeguamento, onde porre in evidenza le divergenze tra le rispettive rappresentazioni dei beni paesaggistici, ove comparabili e presenti. Vi è inoltre la possibilità di arricchire i dati relativi al quadro conoscitivo del PPR, restituendoli integrati.

Degli esiti della comparazione, è dato conto con la modalità riportata nella Tabella (Elaborato di sintesi) di cui all'Appendice 2, commentando singolarmente i record.

(NTA di PPR, di riferimento:

-Art. 7 Quadro conoscitivo;

-Art. 55 Gestione e interscambio dei dati territoriali della banca dati di Piano

-Allegato all'art. 55 delle NTA di PPR – procedure di consultazione, interscambio, verifica e aggiornamento degli strati informativi del PPR)

Appendice 2. - MODELLO PER LA STESURA DELL' *ELABORATO DI SINTESI*

Tabella (***Elaborato di sintesi***) di supporto metodologico alla documentazione e dimostrazione di coerenza delle scelte di pianificazione in adeguamento al PPR.

Nella Tabella che segue, rispetto alle sezioni "Il PPR nei territori interessati dall'adeguamento", "Beni paesaggistici" e "Proposte di incremento della tutela e del valore paesaggistico", in colonna sinistra sono riportati gli estremi delle NTA di PPR unitamente agli adempimenti da questo ultimo richiesti, per quanto riguarda indirizzi, direttive, prescrizioni d'uso e misure di salvaguardia e utilizzazione. Con tali adempimenti, le nuove previsioni urbanistiche proposte in adeguamento, nonché quelle vigenti degli strumenti di pianificazione di approvazione regionale ove assoggettati ad adeguamento, devono confrontarsi in funzione di comprovare e documentare la coerenza e il recepimento (di prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione). Nel caso di PCS, la necessità di coerenza e di recepimento deve intendersi estesa anche al relativo regolamento dell'area naturale protetta.

Per quanto già sottolineato in premessa alla presente scheda di Adeguamento al PPR" anche se non espressamente richiamati in Tabella, gli obiettivi statutari e gli obiettivi di qualità restano comunque termini di confronto agli effetti della coerenza paesaggistica, seppur considerandoli entro i limiti delle loro interrelazioni con le previsioni urbanistiche in adeguamento.

La colonna centrale e quella di destra della Tabella, sono riservate al riscontro del soggetto proponente: in quella centrale, va richiamata ed esplicitata sia la previsione urbanistica in adeguamento, sia riportata la motivazione con cui il soggetto proponente sostiene la coerenza della previsione stessa (identificata nei suoi elaborati cartografici, normativi, strutturali e per i PCS, regolamentari) rispetto al corrispondente adempimento di PPR; nella colonna di destra, qualora si ritenga di proporle, si darà cenno delle variazioni da apportare agli strati informativi del PPR.

Tali variazioni troveranno più analitica distinzione nell'ultima sezione della Tabella – "Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di PPR" - e opportuno commento nella Relazione illustrativa.

Elaborato di sintesi

IL PPR NEI TERRITORI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<u>Ambiti di paesaggio (conoscenza, peculiarità, compromissioni, obiettivi di qualità - NTA PPR: art. 16, comma 6)</u> - Considerazione delle analisi contenute nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e delle relative invarianti; - predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza a obiettivi, indirizzi, direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio;		
<u>Morfotipi (NTA PPR: art. 17, commi 4 e 5)</u> - Riscontro rispetto alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi in riferimento in particolare a quelli individuati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - eventuale integrazione del quadro conoscitivo del PPR (anche a superamento di eventuali discordanze tra stato dei luoghi e informazione di PPR).		
<u>Siti UNESCO (NTA PPR: art. 18, comma 1)</u> - Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza alla disciplina contenuta nelle Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e di eventuali piani di gestione vigenti.		
<u>Aree compromesse e degradate (NTA PPR: art. 33, commi 7 e 8)</u> - Eventuale individuazione di aree riportate nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nella Banca dati del Paesaggio; - Eventuale predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, direttive del PPR e agli obiettivi di qualità riportati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate; - eventuale integrazione della Banca dati del Paesaggio.		
<u>Rete ecologica (NTA PPR: art. 43, commi 3 e 4)</u> - Considerazione di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio;		

- coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;		
<u>Rete dei beni culturali</u> (NTA PPR: <i>art. 44, commi 4, 5 e 7</i>) - Coerenza <i>nei</i> riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, in riferimento a: - edifici di rilevanza storico culturale o archeologica; - elementi o immobili, compreso idoneo contesto, già tutelati o privi di provvedimento di tutela di interesse paesaggistico; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale, strettamente relazionati con il contesto, equiparati ad <i>Ulteriori contesti</i> della Rete dei beni culturali; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario, inclusi nelle <i>Schede dei poli di alto valore simbolico</i> e nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco</i>.		
Ricognizione aree archeologiche / a rischio / potenziale archeologico conosciute dalla strumentazione urbanistica vigente o precedenti		
<u>Rete della mobilità lenta</u> (NTA PPR: <i>art. 45, comma 3</i>) - Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;		

BENI PAESAGGISTICI (ART. 136 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19 - allegati da n. 22 a n. 62)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
- Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso, come da Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art. 19, commi 2, 3, 4 e 6);		
- Ove presenti rappresentazione dei beni tutelati (NTA PPR: art. 19, commi 1, 2, 3, 5 e 6);		
- Per i comuni di Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Polcenigo e per le grotte di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 1996, n. 4046 (sul BUR S.S. n. 30 del 11 ottobre 1996 - L. 1497/1939, art. 1 – <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste</i>), applicazione delle misure di tutela contenute negli atti di cui all'art. 19, comma 6 delle NTA del PPR.		

BENI PAESAGGISTICI (ART. 142 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art. 20 ad art. 34);	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
-Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso (NTA PPR: <u>art. 21, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art. 22, commi 5, 6 e 7;</u> <u>art. 23, commi 6, 7 e 8;</u> <u>art. 25, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art. 26, comma 3;</u> <u>art. 27, commi 4, 5, 6, 7 e 8;</u> <u>art. 28, commi 11, 12 e 13;</u> <u>art. 29, commi 8 e 9;</u> <u>art. 30, commi 3, 4 e 6;</u> <u>art. 31, commi 4, 5 e 6).</u>		
- Ove rappresentati nel PPR dei beni tutelati (NTA PPR: <u>art. 7, comma 3;</u> <u>art. 20, commi 2 e 3;</u> <u>art. 21, comma 2;</u> <u>art. 22, commi 2 e 4;</u> <u>art. 23, commi 2 e 4;</u> <u>art. 25, comma 2;</u> <u>art. 26, comma 2;</u> <u>art. 27, commi 2 e 3;</u> <u>art. 28, commi 7 e 8;</u> <u>art. 29, commi 5 e 6;</u> <u>art. 30, comma 2;</u> <u>art. 31, comma 2)</u> Per i territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice, eventuali scostamenti rispetto al dato della Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, richiedono il parere favorevole dell'Ispettorato forestale della Regione.		

-Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 42/2004: individuazione nelle varianti o nei piani, delle aree con alto grado di compromissione e individuazione (limitatamente a quelle riportate cartograficamente sul PPR) (NTA PPR: art. 34).

-Interventi ammessi, declinando i seguenti articoli delle NTA del PPR:

art. 21, comma 5, lett. e);

art. 22, comma 7, lett. e);

art. 23, comma 8, lett. e).

PROPOSTE DI INCREMENTO DELLA TUTELA E DEL VALORE PAESAGGISTICO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR <u>Coerenza con Ulteriori contesti (NTA del PPR: da art. 37 ad art. 42).</u> -Predisposizione di norme tecniche di attuazione. Recepimento di misure di salvaguardia e di utilizzazione.	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERCAMBIO DATI?)
Ulteriori contesti – siti UNESCO (NTA PPR: art. 18)		
Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse (NTA PPR: art. 38)		
Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege (specchi d'acqua, pertinenze idrauliche, corsi d'acqua non iscritti negli elenchi, fasce di tutela di zone di interesse archeologico, beni archeologici e relative fasce di tutela) (NTA PPR: art. 39)		
Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete dei beni culturali (comprensivi di eventuali aree funzionali alla protezione di coni ottici e vedute) (NTA PPR: art. 41)		
Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete ecologica (siti Natura 2000, biotopi, Aree di reperimento) (NTA PPR: art. 40)		
Altre categorie di Ulteriori contesti (geositi, grotte, strade panoramiche, alberi monumentali, viali e strade alberate, paesaggi della letteratura e della storia) (NTA PPR: art. 42)		

GESTIONE E INTERSCAMBIO DEI DATI TERRITORIALI DELLA BANCA DATI DI PPR

(la tabella va riferita agli strati informativi di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA del PPR interessati da modifiche e dovranno essere trasmessi solamente tali strati – le indicazioni tecniche sono pubblicate sul sito della Regione)

Consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento (NTA PPR: art. 55)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE – ELENCO SHAPE FILES STRATI INFORMATIVI MODIFICATI - COMPARAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E CON IL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO			
Nome layer/strato informativo	Oggetto modificato (ad es., uno o più gid)	Sintesi confronto PPR/PRGC/PCS - Esito (integrazione, revisione, nuovo oggetto, esclusione)	Modifica nel PPR (recepimento, proposta di modifica)	Riferimento nome - estratto articolo 55 delle NTA PPR